

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 luglio 1970

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 4571

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1970, n. 465.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Coniugi Bernardini Cesare e Candida », con sede in Palestina Pag. 4572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1970, n. 466.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Sebastiano Martire », con sede in Frascati Pag. 4572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1970, n. 467.

Determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della guardia di finanza Pag. 4573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 1970, n. 468.

Unificazione dei quattro uffici di conciliazione del comune di Firenze Pag. 4573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.V. « TO.55 » Pag. 4573

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.

Costituzione e funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso Pag. 4574

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litorale del comune di Acquappesa Pag. 4574

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litorale del comune di Bonifati Pag. 4575

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Presicce Pag. 4577

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Acquarica del Capo Pag. 4578

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1970.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare Pag. 4579

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per gli Abruzzi Pag. 4579

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 4580

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso Pag. 4580

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4580

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4580

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4580

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La vostra casa bella », con sede in Roma. Pag. 4581

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lastra - Lavori stradali trasporti », con sede in Roma Pag. 4581

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 4581

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4581

Ministero delle finanze:

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69) . Pag. 4582

Restituzioni applicabili dal 23 settembre 1969 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1858/69, numero 2508/69, n. 129/70 e n. 399/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso Paesi terzi . Pag. 4593

Ministero della sanità:

Elenco n. 134 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4194/R in data 25 maggio 1970 . Pag. 4597

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali di Bologna ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . Pag. 4601

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto a modificare l'art. 2 del regolamento dell'annessa scuola convitto professionale per infermiere . Pag. 4601

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana del Centa, con sede in Albenga . Pag. 4601

Autorizzazione al consorzio di bonifica Borgo Cascino, con sede in Enna, ad acquistare un immobile . Pag. 4601

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca. Pag. 4601

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali . Pag. 4602

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandante presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo, con sede in Roma . Pag. 4605

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Napoli Pag. 4605

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di arte classica dell'Università di Roma Pag. 4605

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa Pag. 4606

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di « Ceramica con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale » nella scuola statale d'arte di Corato. Pag. 4606

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di « Arte del tessuto » nell'istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma Pag. 4606

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di « Disegno dal vero » nell'istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma Pag. 4606

Ministero di grazia e giustizia:

Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili Pag. 4606

Sostituzione di componenti della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Pag. 4607

Ministero della difesa: Commissione esaminatrice del concorso a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina Pag. 4607

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di ispettore di 3° classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile Pag. 4607

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Dichiarazione di deservimento del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali Pag. 4608

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2° classe vacante nel comune di Valdagno Pag. 4608

Ufficio medico provinciale di Latina: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina Pag. 4609

Ufficio medico provinciale di Trapani: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani Pag. 4609

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 4610

Ufficio veterinario provinciale di Bari:

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari Pag. 4610

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari . Pag. 4611

Ufficio veterinario provinciale di Padova: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Padova Pag. 4611

Ufficio veterinario provinciale di Firenze: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze. Pag. 4611

Ufficio veterinario provinciale di Bologna: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna Pag. 4612

Ufficio veterinario provinciale di Milano: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il comune di Milano Pag. 4612

Ufficio veterinario provinciale di Pavia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia Pag. 4613

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. 20.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale Pag. 4613

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. 21.

Interpretazione dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione, e ulteriore autorizzazione di spesa per gli scopi della legge stessa, nonché della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate Pag. 4614

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1970, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2. Pag. 4614

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

*Decreto presidenziale 2 aprile 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
registro n. 13 Difesa, foglio n. 144*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AIELLO Renato, nato il 9 febbraio 1924, a Nizza Marittima (Francia). — Entrava tra i primi nella lotta di resistenza al fianco del padre e del fratello, distinguendosi in numerose azioni per coraggio, capacità e sprezzo del pericolo. Catturato e condannato a morte riusciva abilmente ad evadere e a riprendere la sua instancabile attività. Nel corso di un attacco condotto di sorpresa con pochi uomini contro un presidio nemico, uccideva una sentinella e feriva un altro avversario. Nel successivo ripiegamento sotto il fuoco nemico, visto cadere ferito un commilitone, non esitava a raggiungerlo ed a trarlo in salvo aprendosi la strada a raffiche di mitra. Valido esempio di abile, tenace e coraggioso combattente della libertà. — Pietra Ligure (Savona), marzo 1944.

BERRUTI Ilario Davide, nato il 27 luglio 1923, a Vesime (Asti). — Valoroso sottufficiale di aviazione, più volte decorato al valor militare, si arruolava tra i primi dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane locali mettendo in evidenza eccezionale ardimento e peculiari doti di serietà e capacità nelle numerose imprese e combattimenti volti ad annientare le formazioni nemiche dislocate nella zona. In occasione di un duro scontro con l'avversario affrontava, con pochi arditi, e colpiva duramente un reparto nemico asserragliato in posizione munitissima, contribuendo validamente al progressivo annientamento del nemico. — Cuneo, settembre 1944-3 aprile 1945.

NICOLETTA Giulio, nato il 23 agosto 1921, a Crotone (Catanaro). — Giovane sottotenente carrista, dotato di elevate doti di carattere e coraggio, raccolti, all'armistizio, intorno a sé i propri uomini, si portava in valle Sangone unitamente ad alcune auto-blinde ed automezzi, dando vita ad una formazione partigiana. In numerosi combattimenti, sempre alla testa dei suoi gregari, dimostrava spiccate capacità organizzative e di comando, imponendosi all'ammirazione degli altri gruppi partigiani che chiedevano di porsi ai suoi ordini. Riunite le varie bande in una unica formazione, conduceva senza tregua con essa, per oltre un anno, una accanita guerriglia procurando serie perdite al nemico e concorrendo infine alla liberazione di Torino. — Piemonte, 10 settembre 1943-maggio 1945.

PAVESI Giuseppe, nato il 3 maggio 1916, in Albareto (Parma). — Sottufficiale in servizio, entrava all'armistizio nella lotta di resistenza, mettendo in luce elevate doti di organizzatore e di combattente. Ricevuto l'incarico, quale comandante di brigata partigiana, di schierarsi a cavallo di un importante passo per bloccare un pericoloso tentativo nemico di accerchiamento, si batteva alla testa dei suoi uomini con indomito coraggio e grande abilità riuscendo, nonostante la preponderanza dello avversario ed il gelido clima, a tenere saldamente le innervate posizioni per varie ore, permettendo così alle restanti unità divisionali di raggiungere più sicure posizioni. — Monte Scassella, 20 gennaio 1945.

ROSSO DI SAN SECONDO Raffaele, nato l'11 maggio 1905, a Valguarnera (Enna). — Animato da fede ardente nei destini della Patria, occorreva tra i primi nella lotta partigiana, organizzando e dirigendo il locale movimento patriottico clandestino. Incurante dei continui pericoli, partecipava personalmente alle più rischiose azioni dando esempio di calma e di perizia. Catturato in seguito a delazione, veniva dopo una impari lotta ferito e sopraffatto. Pur sottoposto ad estenuanti interrogatori ed atroci torture, tali da renderlo invalido permanente, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Durante la prigionia riusciva a far pervenire la sua parola animatrice alla sua e ad altre organizzazioni. All'avvicinarsi delle truppe alleate organizzava un abile piano d'evasione che gli permetteva di porre in salvo se stesso e molti altri detenuti politici. — Fronte clandestino della Resistenza, 8 settembre 1943-5 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BACCHIEGA Giuseppe, nato il 27 febbraio 1926, a Castelluglielmo (Rovigo). — Animato da ardente fede nei destini della Patria, entrava giovanissimo nella lotta di resistenza partecipando a numerose azioni nelle quali si distingueva per ardimento, capacità combattiva e sprezzo del pericolo. Nel corso di uno scontro a fuoco contro forze avversarie preponderanti, veniva ferito e trasportato in salvo. Nel corso della azione, veniva scoperto e catturato assieme alla madre. Sottoposto per quattro giorni ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. — Veneto, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

BELLINA Carlo, nato il 7 novembre 1919, a Paluzza (Udine). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane della sua zona distinguendosi, in varie azioni, al comando del suo battaglione per ardimento e sprezzo del pericolo. Nominato successivamente comandante di brigata partigiana, metteva in luce elevate qualità di organizzatore, di combattente e di trascinatore, contribuendo validamente, con la sua formazione, al successo della lotta di liberazione. — Zona Friuli, 1943-1945.

BENELLI Enzo, nato l'11 marzo 1923, a Sesto Fiorentino (Firenze). — Giovane ardente patriota, entrava fra i primi nelle locali formazioni partigiane distinguendosi per capacità e coraggio in numerose azioni che gli valsero l'incarico di comandante di distaccamento partigiano. Durante la lotta per la liberazione di Firenze riusciva ad aver ragione di un forte nucleo avversario che lasciava sul terreno 4 caduti. — Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

BERUTTI Luciano, Bartolomeo, Felice, Arnaldo, Mario, nato il 14 marzo 1922, a Torino. — Allievo ufficiale dell'Aeronautica, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, partecipava a numerose azioni contro colonne nemiche in movimento, posti di blocco ed accantonamenti, distinguendosi sempre per sprezzo del pericolo, audacia e capacità. Nel corso di un attacco ad un centro abitato presidiato da preponderanti forze nemiche, rimasto isolato dai suoi uomini, affrontava da solo numerosi

avversari a colpi di bombe a mano e, benchè ferito, non desisteva dalla lotta, fino al completo successo dell'azione. — Alba (Cuneo), 15 aprile 1945.

CARRER Attilio, nato il 29 marzo 1926, a Ormelle (Treviso). — Nonostante la giovane età, abbandonava il lavoro per arruolarsi, tra i primi, nelle formazioni partigiane della zona, distinguendosi in varie azioni per capacità e sprezzo del pericolo. Catturato in combattimento e sottoposto a dure sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa della libertà. Condannato a morte riusciva, al momento della fucilazione, ad approfittare, con coraggio e determinazione, della scarsa visibilità per sfuggire al piombo nemico pur ferito ed esausto rientrando successivamente alla propria formazione partigiana. — Zona. Oderzo-Motta (Treviso), 5 aprile 1945.

CROCE

BERTAINA Giovanni, nato il 19 aprile 1925, a Cuneo. — Entrato con ardore nella lotta di resistenza, si distingueva per valore e spirito aggressivo in numerosi combattimenti. Offertosi volontario per il recupero di un'arma automatica occultata in zona occupata dal nemico assolveva la missione e, avvistata una colonna nemica, apriva arditamente il fuoco da breve distanza, insieme a due commilitoni, causando sensibili perdite all'avversario. — Agliano d'Asti, 28 marzo 1945.

BERTINAT Pietro Emilio, nato il 1° luglio 1917, a Bobbio Pellice (Torino). — Combattente generoso partecipava a molteplici azioni di guerra partigiana, comportandosi da valoroso. Poichè il nemico aveva fatto della sua casa un avamposto di lotta, attaccava di sorpresa il distaccamento uccidendo la sentinella e altri tre militari nemici e costringendo i superstiti ad abbandonare la posizione. — Bobbio Pellice, 15 novembre 1944.

(5542)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1970, n. 465.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Coniugi Bernardini Cesare e Candida », con sede in Palestrina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato ospedale civile « Coniugi Bernardini Cesare e Candida » di Palestrina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 dicembre 1942;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Coniugi Bernardini Cesare e Candida », con sede in Palestrina (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Palestrina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 dicembre 1942.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1970, n. 466.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Sebastiano Martire », con sede in Frascati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 6 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Sebastiano Martire » di Frascati, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 22 dicembre 1930, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Sebastiano Martire », con sede in Frascati (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Frascati;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 dicembre 1930.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1970, n. 467.

Determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 87, concernente l'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha modificato l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1966, n. 1341, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo comando di zona e due comandi di nucleo regionale di polizia tributaria in sedi di particolare importanza economico-fiscale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comandi e reparti territoriali della guardia di finanza sono così determinati:

- n. 8 zone;
- n. 18 legioni;
- n. 8 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

Il decreto presidenziale 23 dicembre 1966, n. 1341 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 1970, n. 468.

Unificazione dei quattro uffici di conciliazione del comune di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Firenze del 3 giugno 1969, n. 2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede l'unificazione dei quattro uffici di conciliazione attualmente esistenti nel comune di Firenze, con sede nel capoluogo della città e con giurisdizione su tutto il territorio del comune stesso;

Uditi i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Firenze e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I quattro uffici di conciliazione del comune di Firenze sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.V. « TO.55 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, riportato nel Giornale ufficiale - annata 1959 - dispensa n. 11, con il quale il moto trasporto veloce « TO.55 » venne iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 4 agosto 1958;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4394 del 24 febbraio 1970 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina.

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.V. « TO.55 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 gennaio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1970

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 183

(6570)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1970.

Costituzione e funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Considerato che lo stesso art. 6 stabilisce che il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede, con proprio decreto a quanto occorre per la costituzione ed il funzionamento dell'ente, ed alla regolazione dei rapporti con l'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione e funzionamento dell'ente

Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari, riflettenti la specifica materia, in quanto non contrastanti con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 257.

Art. 2.

Compiti dell'ente

I compiti, già attribuiti all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise restano assunti, nella regione del Molise, dall'Ente regionale di sviluppo per il Molise, al quale sono trasferiti le relative attività e passività, nonché i relativi diritti ed obblighi.

Art. 3

Commissario straordinario

Per assicurare la prima organizzazione dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise fino alla costituzione degli organi di amministrazione, che avrà luogo entro sei mesi dalla data di registrazione del presente de-

creto, è nominato commissario straordinario dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise il dott. Antonio De Mattheis, ispettore generale.

Al commissario medesimo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione del nuovo ente.

Alla denominazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise è sostituita la seguente: « Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ».

Art. 4.

Personale

Al funzionamento del nuovo ente sarà provveduto, temporaneamente e non oltre l'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera b) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, mediante collocamento in posizione di comando di personale degli enti di sviluppo con preferenza di quello in servizio presso gli uffici ubicati nel Molise, dipendente dall'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania. Il comando sarà disposto d'intesa con il commissario straordinario di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Rapporti tra gli enti

Il presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania e il commissario dell'Ente di sviluppo per il Molise provvederanno alla regolazione dei rapporti tra i due enti, previo accertamento delle attività e passività e dei diritti ed obblighi di pertinenza del nuovo ente.

Art. 6.

Disposizione transitoria

Fino a quando non sarà attuata la regolazione dei rapporti di cui al precedente articolo, l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania continuerà nell'ambito del territorio molisano, le attività in corso e le iniziative intraprese dal preesistente ente, in quanto non trasferibili immediatamente all'Ente di sviluppo per il Molise.

Roma, addì 5 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1970
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 381

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litorale del comune di Acquappesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Acquappesa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Acquappesa (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la proposta di vincolo dal sindaco di Acquappesa, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè facente parte della fascia, lunga circa 60 chilometri, che è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni dalla costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si frangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona litorale tirrenica sita nel territorio del comune di Acquappesa (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord: tratto del confine col comune di Cetraro, strada vicinale S. Iorio, breve tratto della strada comunale Varco, tratto del torrente che percorre il Vallone S. Iorio i mappali 269, 267, 403, 410, 429, 363 e 277 (foglio n. 9), i mappali 42, 129, 54, 56 (foglio n. 17), i mappali 101, 72, 102, 117, 115, 73, 74 e 87 (foglio n. 18), i mappali 157, 156, 137, 178, 139 e 134 (foglio n. 19), breve tratto del torrente che percorre il vallone Castagnola, i mappali 183, 154, 155, 188, 58, 251, 45, 63, 48, 67, 71 e 193 (foglio n. 25), i mappali 50, 51, 52, 53, 59, 42, 37, 38, 30, 32, 23, 24 (foglio n. 20), tratto del confine con Guardia Piemontese delineato dalla Fiumara dei Bagni sino al mare, indi la battigia del mare sino a ricongiungersi col confine di Cetraro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Acquappesa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile

V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 8 del mese di luglio 1967 presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14, Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fusaldalo escluso.

(Omissis).

1) ACQUAPPESA

La porzione di vincolo riguardante il comune di Acquappesa è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Acquappesa racchiuso nel seguente tracciato:

« Cominciando da nord: tratto del confine col comune di Cetraro, strada vicinale S. Iorio, breve tratto della strada comunale Varco, tratto del torrente che percorre il Vallone S. Iorio, i mappali 269, 267, 403, 410, 429, 363 e 277 (foglio n. 9) i mappali 42, 129, 54, 56 (foglio n. 17) i mappali 101, 72, 102, 117, 115, 73, 74 e 87 (foglio n. 18) i mappali 157, 156, 137, 178, 139 e 134 (foglio n. 19), breve tratto del torrente che percorre il vallone Castagnola, i mappali 183, 154, 155, 188, 58, 251, 45, 63, 48, 67, 71 e 193 (foglio n. 25), mappali 50, 51, 52, 53, 59, 42, 37, 38, 30, 32, 23, 24 (foglio n. 20), tratto del confine con Guardia Piemontese delineato dalla Fiumara dei Bagni sino al mare, indi la battigia del mare sino a ricongiungersi con confine di Cetraro »

ha, per le su esposte ragioni notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità relativa.

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litorale del comune di Bonifati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel territorio comunale di Bonifati;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bonifati (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Bonifati, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte della fascia costiera, lunga circa 60 km, che è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni della costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona costiera tirrenica sita nel territorio del comune di Bonifati (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Cominciando da nord: tratto del confine col comune di Sanginetto, mappali 6, 5, 7, 8, 19, 301, 302, 304-c, 304-a, 304-b, 38, 60 (tutti del foglio n. 11). Strada comunale Campo del Monaco, tratto della strada comunale Bonifati-Bonifati Scalo, tratto della strada comunale Marina Bonifati; altro tratto della strada comunale Bonifati Scalo, mappali 467, 132, 516, 133, 562 (foglio n. 16), breve tratto del torrente Parise, mappali 206, 193, 196, 197, 199, 200 (foglio n. 16), breve tratto della strada comunale Pero-Barbace, breve tratto della strada comunale Pero S. Candido, indi la strada vicinale Pero e la strada vicinale Landino. Strada comunale Torrecchia-Bonifati, i mappali 254, 255, 261, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 305 e 317 (foglio n. 39). Strada comunale Valle Fontana-Torrecchia, strada comunale S. Lorenzo Caradonna, strada comunale Mazzarello, tratto del confine col comune di Cetraro, delineato dal torrente S. Tommaso, sino a raggiungere il mare indi la battigia del mare sino a ricongiungersi con confine di Sanginetto. Sono compresi nel vincolo gli scogli lungo il litorale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Bonifati provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile

V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso.

(Omissis).

3) BONIFATI (Cosenza).

La porzione del vincolo riguardante il comune di Bonifati è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Bonifati racchiuso nel seguente tracciato:

« Cominciando da nord: tratto del confine col comune di Sanginetto, mappali 6, 5, 7, 8, 19, 301, 302, 340-c, 304-a, 304-b, 38, 60 (tutti del foglio n. 11). Strada comunale Campo del Monaco, tratto della strada comunale Bonifati-Bonifati Scalo, tratto della strada comunale Marina Bonifati; altro tratto della strada comunale Bonifati Scalo, mappali 467, 132, 516, 133, 562 (foglio n. 16), breve tratto del torrente Parise, mappali 206, 193, 196, 197, 199, 200 (foglio n. 16), breve tratto della strada comunale Pero-Barbace, breve tratto della strada Pero S. Candido, indi la strada vicinale Pero e la strada vicinale Landino. Strada comunale Torrecchia-Bonifati, i mappali 254, 255, 261, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 305 e 317 (foglio n. 39). Strada comunale Valle Fontana-Torrecchia, strada comunale S. Lorenzo Caradonna, strada comunale Mazzarello, tratto del confine col comune di Cetraro, delineato dal torrente S. Tommaso, sino a raggiungere il mare indi la battigia del mare sino a ricongiungersi col confine di Sanginetto.

Sono compresi nel vincolo gli scogli lungo il litorale ».

(Omissis).

Messa ai voti la suddetta proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto dichiara a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Bonifati secondo i suaccennati limiti.

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Presicce.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Presicce;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge sopracitata all'albo del comune di Presicce (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, essenze locali e un bosco di recente impianto, costituisce un quadro panoramico di grande rilievo nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Presicce (Lecce), come sottospecificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno, 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini: a nord con il territorio comunale di Acquarica del Capo e con la rimanente parte del territorio comunale di Presicce; ad est con il rimanente territorio comunale di Presicce; a sud con il territorio comunale di Salvo; ad ovest con il territorio comunale di Ugento.

Poligonali: tratto *AB* parte da quota 111 posta sul confine del territorio comunale di Presicce, scende verso sud sud-ovest sino all'incontro con una strada vicinale a quota 128; tratto *BC* parte da detto punto *B*, posto all'incontro con la strada vicinale quota 128 circa, prosegue verso nord-est sino a lambire il centro abitato, che vi rimane escluso; tratto *CD* parte da detto punto *C*, prosegue verso sud-est attraversa quota 99, scende verso sud lungo una vicinale sino ad incontrare il confine del territorio comunale di Presicce all'intersezione di quest'ultimo con la strada Presicce Salve, strada che rimane esclusa; tratto *DE* parte da punto *A* posto all'intersezione con il confine del territorio comunale di Presicce, prosegue verso nord-ovest, lungo detto confine, seguendo poi quest'ultima, continua verso ovest, passando per quota 130, scende verso sud attraverso masseria Scafazzi, lambisce il bosco Giannelli, che rimane

incluso, prosegue verso ovest, attraversa sorgente Pozziche e casino Valentini, sino ad arrivare, sempre su detto confine all'intersezione di quest'ultimo con la strada di Presicce-Mare, a quota 102 circa; tratto *EF* parte dal precedente punto *E* posto all'intersezione della strada Presicce-Mare con il confine del territorio comunale di Presicce a quota 102 circa, prosegue verso nord-ovest attraversando masseria La Casarana, sino ad incontrare, a quota 100 circa il confine del territorio comunale di Presicce; tratto *FA* parte dal precedente punto *F*, a quota 100 circa, posta sul confine del territorio comunale di Presicce, prosegue lungo detto confine, attraversando a nord masseria Campoliso, quota 106, quota 99, quota 101, prosegue verso est sempre lungo detto confine sino ad incontrare l'anzidetto punto *A* posto a quota 111.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Presicce provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 maggio 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 18 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968.

PRESICCE: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Acquarica del Capo e con la rimanente parte del territorio comunale di Presicce; ad est: con il rimanente territorio comunale di Presicce; a sud: con il territorio comunale di Salve; a ovest: con il territorio comunale di Ugento.

Poligonali:

Tratto *A*: parte da quota 111 posta sul confine del territorio comunale di Presicce, scende verso sud-sud ovest sino all'incontro con una strada vicinale a quota 128.

Tratto *BC*: parte da detto punto *B*, posto all'incontro con la strada vicinale quota 128 circa, prosegue verso nord-est sino a lambire il centro abitato, che vi rimane escluso.

Tratto *CD*: parte da detto punto *C*, prosegue verso sud-est attraversa quota 99, scende verso sud lungo una vicinale sino ad incontrare il confine del territorio comunale di Presicce all'intersezione di quest'ultimo con la strada Presicce Salve, strada che rimane esclusa.

Tratto *DE*: parte da punto *A* posto all'intersezione con il confine del territorio comunale di Presicce, prosegue verso nord-ovest, lungo detto confine, seguendo poi quest'ultima, continua verso ovest, passando per quota 130, scende verso sud attraverso masseria Scafazzi, lambisce il bosco Giannelli, che rimane incluso, prosegue verso ovest, attraversa sorgente Pozziche e casino Valentini, sino ad arrivare, sempre su detto confine alla intersezione di quest'ultimo con la strada di Presicce-Mare, a quota 102 circa.

Tratto *EF*: parte dal precedente punto *E* posto all'intersezione della strada Presicce-Mare con il confine del territorio comunale di Presicce a quota 102 circa, prosegue verso nord-ovest attraversando masseria La Casarana, sino ad incontrare, a quota 100 circa il confine del territorio comunale di Presicce.

Tratto *FA*: parte dal precedente punto *F*, a quota 100 circa, posta sul confine del territorio comunale di Presicce, prosegue lungo detto confine, attraversando a nord masseria Campoliso, quota 106, quota 99, quota 101, prosegue verso est sempre lungo detto confine sino ad incontrare l'anzidetto punto *A* posto a quota 111.

(*Omissis*).

La commissione delibera, all'unanimità, di includere nello elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Presicce, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Presicce per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale d'insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi terzo e quarto.

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Acquarica del Capo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Acquarica del Capo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Acquarica del Capo (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, costituisce un quadro naturale di rile-

vante bellezza, nonchè - per i resti di antichi monumenti medioevali - un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale:

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Acquarica del Capo (Lecce) - come sottospesificata - ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Acquarica del Capo;

ad est: con il rimanente territorio comunale di Acquarica del Capo;

ad ovest: con il territorio comunale di Ugento;

a sud: con il territorio comunale di Presicce.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dal confine del territorio comunale di Acquarica del Capo, posto all'intersezione con la strada Ugento-Acquarica del Capo, prosegue verso est lungo detta strada ad incontrare una strada vicinale posta oltre quota 121;

Tratto *B-C*: parte da detta strada vicinale, prosegue verso sud su detta strada sino all'incrocio di quest'ultima con la strada Acquarica del Capo - porta a masseria Cristo prosegue da detto incontro ancora verso sud attraversando masseria Gelsorizzo, segue verso sud-sud est, passando da quota 104 e attraversando la masseria Macagnino, quota 101 sino all'incrocio del confine del territorio comunale di Acquarica del Capo a quota 111 circa.

Tratto *C-A*: parte dal precedente punto *C* da quota 111 circa prosegue verso sud-ovest segue detto confine sino ad incontrare il punto *A* posto a quota 115 sulla strada Ugento-Acquarica del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Acquarica del Capo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1970

p. Il Ministro: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 17 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

ACQUARICA DEL CAPO: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(Omissis).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Acquarica del Capo;
ad est: con il rimanente territorio comunale di Acquarica del Capo;
ad ovest: con il territorio comunale di Ugento;
a sud: con il territorio comunale di Presicce.

Poligonali:

Tratto A-B: parte dal confine del territorio comunale di Acquarica del Capo, posto all'intersezione con la strada Ugento-Acquarica del Capo, prosegue verso est lungo detta strada ad incontrare una strada vicinale posta oltre quota 121.

Tratto B-C: parte da detta strada vicinale, prosegue verso sud su detta strada sino all'incontro di quest'ultima con la strada Acquarica del Capo-porta a masseria Cristo prosegue da detto incontro ancora verso sud attraversando masseria Gelsorizzo, segue verso sud-sud est, passando da quota 104 e attraversando la masseria Macagnino, quota 101 sino all'incontro del confine del territorio comunale di Acquarica del Capo a quota 111 circa.

Tratto C-A: parte dal precedente punto C da quota 111 circa prosegue verso sud-ovest segue detto confine sino ad incontrare il punto A posto a quota 115 sulla strada Ugento-Acquarica del Capo.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, possiede in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che lo stesso territorio è anche caratterizzato da macchie verdi ed essenze locali.

Delibera

all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Acquarica del Capo, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(Omissis).

(6617)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1970.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1970 concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima predetta;

Vista la nota del 25 febbraio 1970, con la quale il cap. l.c. Pasquale Sorrentino rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del collegio sindacale della Cassa predetta in rappresentanza della gente di mare;

Vista la nota n. 452/70 del 27 marzo 1970 con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare aderente alla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori designa il cap. l.c. Giuseppe Brunelli quale rappresentante della gente di mare nell'organo precitato in sostituzione del cap. Pasquale Sorrentino, dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il capitano l.c. Giuseppe Brunelli è chiamato a far parte del collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza della gente di mare ed in sostituzione del cap. l.c. Pasquale Sorrentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per gli Abruzzi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6964 in data 24 marzo 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 17346 in data 9 aprile 1970 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che la U.I.L. di L'Aquila ha designato quale membro della citata commissione regionale il sig. Pietro Valente, in sostituzione del sig. Carlo Cecchini;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Pietro Valente, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, dalla U.I.L. di L'Aquila, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per gli Abruzzi, in sostituzione del sig. Carlo Cecchini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6520)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 giugno 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Baldassare del Marco, vice console onorario di Finlandia a Messina.

(6105)

In data 12 giugno 1970 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Volpe, vice console onorario di Danimarca ad Augusta.

(6106)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1970, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 18 marzo 1968 dal sig. Galvani Guglielmo, capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale del 30 agosto 1967 reattivo di un ricorso gerarchico contro il provvedimento disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio e degli assegni, per la durata di un mese, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte è stato respinto perchè infondato.

(6110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.930.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6633)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.778.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6418)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.422.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6419)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.198.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6634)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.920.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6635)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.422.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.492.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.132.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6638)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.385.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6639)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.650.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6640)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La vostra casa bella », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1970 l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La vostra casa bella », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Giuseppe Di Stasio.

(6107)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lastra - Lavori stradali trasporti », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1970, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lastra - Lavori stradali trasporti », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Giuseppe Cassone.

(6108)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 11

E' stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 Mod. 3/F. — Data: 23 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Sperati Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1970

(5989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 10 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,15	629,15	629,25	629,15	629,10	629,15	629,15	629,15	629,15	629,20
Dollaro canadese	607,90	607,50	608 —	607,60	607,10	607,90	607,70	608 —	607,90	608 —
Franco svizzero	146,07	146,13	146,20	146,12	146 —	146,08	146,115	146,20	146,07	146,12
Corona danese	83,88	83,87	83,92	83,885	83,80	83,88	83,86	83,92	83,88	83,88
Corona norvegese	88,06	88,05	88,10	88,04	88 —	88,06	88,055	88,10	88,06	88,05
Corona svedese	121,15	121,15	121,25	121,125	121,10	121,15	121,10	121,25	121,15	121,25
Fiorino olandese	173,83	173,81	173,98	173,825	173,90	173,89	173,845	173,98	173,89	173,85
Franco belga	12,67	12,675	22,6860	12,6770	12,68	12,67	12,6775	12,6860	12,67	12,67
Franco francese	114,04	113,96	114,08	114,025	114 —	114,05	114,02	114,08	114,04	114,05
Lira sterlina	1504,80	1504,20	1504,80	1504,65	1504 —	1504,80	1504,45	1504,65	1504,80	1504,20
Marco germanico	173,22	173,23	173,28	173,215	173,15	173,24	173,23	173,215	173,22	173,20
Scellino austriaco	24,37	24,37	24,375	24,3720	24,30	24,38	24,3725	24,3720	24,37	24,34
Escudo portoghese	22,02	22 —	22,05	22,025	22,10	22,03	22 —	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,045	9 —	9,04	9,045	9,045	9,04	9,03

Media dei titoli del 10 luglio 1970

Rendita 5% 1935	92,45	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,30
Redimibile 3,50% 1934	96,90	» » » 5,50% 1977	99,65
» 3,50% (Ricostruzione)	72,925	» » » 5,50% 1978	99,375
» 5% (Ricostruzione)	81,575	» » » 5,50% 1979	99,90
» 5% (Riforma fondiaria)	77,25	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,175
» 5% (Città di Trieste)	75,875	» 5% (» 1° aprile 1973)	91,95
» 5% (Beni esteri)	74,875	» 5% (» 1° aprile 1974)	89,925
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —	» 5% (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5,50% » » 1968-83	83,80	» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5,50% » » 1969-84	88,875	» 5% (» 1° gennaio 1977)	89,70
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	96,60	» 5% (» 1° aprile 1978)	88,25
» » » 5,50% 1976	99,225	» 5% (» 1° gennaio 1979)	94,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1970

Dollaro USA	629,15	Franco belga	12,677
Dollaro canadese	607,65	Franco francese	114,022
Franco svizzero	146,117	Lira sterlina	1504,55
Corona danese	83,872	Marco germanico	173,222
Corona norvegese	88,047	Scellino austriaco	24,372
Corona svedese	121,112	Escudo portoghese	22,012
Fiorino olandese	173,835	Peseta spagnola	9,045

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della tariffa	della Stati- stica				Dazio a: valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					3	Zucchero (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I inferiore al 60 %	11,4	6.950	23	zero	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	11,4	8.844	23	zero	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	16	12.525	27	5.244	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.281	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	16	3.119	27	2.913	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	16	4.738	27	4.425	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	16	6.006	27	5.594	—
	27	bb) altri	16	7.538	27	5.594	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	16	7.225	27	6.756	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	16	8.288	27	7.925	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	16	9.350	27	9.088	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	16	10.356	27	10.250	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	16	11.419	27	11.419	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 %	16	13.181	27	5.594	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	16	12.656	27	6.986	—
	54	c. uguale o superiore al 70 %	16	12.819	27	9.900	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	16	6.994	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	16	8.738	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	16	11.650	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	16,1	5.438	27	2.913	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	16,1	10.706	27	2.331	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	16,1	15.075	27	2.331	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4 (a) (b) (c) (d)	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,1	8.525	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50%	16,1	5.244	27	5.243	—
	27	2. uguale o superiore al 50%	16,1	6.406	27	6.406	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 3%	16,1	10.413	27	6.406	—
	34	2. uguale o superiore al 3% e inferiore al 4,5%	16,1	12.231	27	6.406	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5% e inferiore al 6%	16,1	13.838	27	5.825	—
	41	4. uguale o superiore al 6%	16,1	16.019	27	5.825	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	18.831	27	1.163	—
	47	b. altre	19	18.831	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 6,5%:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	11.650	27	5.825	—
	54	2. altre	19	11.650	—	—	—
		b. superiore al 6,5% e inferiore al 26%:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	32.113	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette «chocolate milk crumb», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5% ed inferiore all'11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5% ed inferiore al 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50% ed inferiore al 60%, presentate in pezzi irregolari	19	18.788	27	6.406	—
	59	bb) non nominate	19	32.113	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26%:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1		—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	6.488	—	—	—
	04	B. altri	11	4.856	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	14,4	6.994	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	938	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	14,4	6.181	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 %	14,4	10.263	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	1.875	—	—	—
	17	2. altre	14,4	7.488	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	2.294	—	—	—
	24	2. altre	14,4	4.063	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	4.063	—	—	—
	31	2. altre	14,4	4.575	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	6.188	—	—	—
	38	2. altre	14,4	7.375	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	881	—	—	—
	40	2. altre	14,4	7.375	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	14,4	1.219	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 5% .	14,4	11.300	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5%	14,4	15.394	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. contenenti uova	14,1	6.125	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	14,1	6.125	—	—	—
	07	II. non nominate	14,1	6.181	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	12,1	(b) 1.219	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta- tura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	5.294	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	7.950	—	—	—
	07	C. altri	10	7.444	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.	11	4.156	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, ma- terie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.844	24	—	4.494
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	6.300	20	—	4.431
	07	C. pane di glutine per diabetici	19,5	15.381	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50%	19	2.813	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50%	19	4.988	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30%	19,4	5.663	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50% .	19,4	7.306	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50%	19,4	8.950	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70%	19,4	5.825	35	5.825	—
	14	b. uguale o superiore al 70%	19,4	10.488	35	10.488	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ugua- le o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	2.100	30	—	1.475

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	5.013	35	2.913	—
	24	2. altri	19,4	17.106	35	2.913	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	6.181	35	4.075	—
	31	2. altri	19,4	18.275	35	4.075	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	7.925	35	5.825	—
	37	2. altri	19,4	20.019	35	5.825	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19	3.675	30	—	2.588
	44	2. altri	19	18.794	30	—	2.588
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	5.425	35	1.750	—
	51	2. altri	19,4	17.519	35	1.750	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 20%:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	8.338	35	4.663	—
	57	2. altri	19,4	22.081	35	4.075	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ugua- le o superiore al 50% e inferiore al 65%:					
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):						
61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19	5.250	30	—	3.694	
64	2. altri	19	13.313	30	—	3.694	

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti adizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	19,4	6.475	35	1.750	—
	71	2. altri	19,4	17.650	35	1.163	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ugua- le o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	6.300	30	—	4.431
	77	b. altri	19,4	6.944	35	1.163	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	11,5	4.556	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	8.150	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	17,8	238	—	—	—
	07	b. altri	17,8	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	16,1	2.488	—	—	—
	004	II. riso	16,1	7.950	—	—	—
	007	III. altri	16,1	6.381	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	16,1	2.419	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	16,1	1.506	—	—	—
	017	b. altre	16,1	4.256	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte .	16,1	5.438	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse prove- nienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7% .	16,1	10.706	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	16,1	15.075	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem %	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	16,1	22.713	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	16,1	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	16,1	2.019	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	16,1	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % .	16,1	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	16,1	25.238	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	16,1	36.594	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	16,1	46.688	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	16,1	66.881	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	16,1	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette « fondute »	(f) 16,1	(f) 21.844	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	2.100	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	3.150	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	4.200	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	1.631	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	3.269	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	4.319	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	5.369	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	2.913	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	5.013	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	16,1	6.063	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	6.850	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	5.244	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	16,1	7.344	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	8.131	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	9.325	—	—	—
	121	2. altre .	16,1	10.375	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	16,1	11.069	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	9.381	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	10.431	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	11.481	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	8.913	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	10.550	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	11.600	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	10.194	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	12.294	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	13.081	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					6	Zucchero (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	12.525	—	—	—
	164	2. altre	16,1	14.363	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) uguale o superiore al 50% .	16,1	16.019	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dei 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	14.563	—	—	—
	174	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	16,1	16.663	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32% . .	16,1	17.713	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	16.194	—	—	—
	184	2. altre . .	16,1	17.831	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 15% e infe- riore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	16,1	17.475	—	—	—
	191	2. altre	16,1	19.313	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 30% e infe- riore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	19.806	—	—	—
	197	2. altre .	16,1	20.594	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 50% .	16,1	21.556	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 12% e infe- riore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	21.844	—	—	—
	207	2. altre	16,1	23.944	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	23.475	—	—	—
	214	2. altre	16,1	24.825	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 15%	16,1	24.756	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 18% e infe- riore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	32.769	—	—	—
	224	2. altre	16,1	33.294	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% .	16,1	33.931	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 26% e infe- riore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	50.394	—	—	—
	234	2. altre	16,1	52.494	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	52.719	—	—	—
	241	2. altre	16,1	54.294	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) uguale o superiore al 25% .	16,1	55.631	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	77.600	—	—	—
251	2. altre	16,1	78.800	—	—	—	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5%:						
254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	16,1	79.931	—	—	—	
257	2. altre	16,1	79.444	—	—	—	

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					3	Zuc hero (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dei 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,1	99.775	—	—	—
	264	b. altre	16,1	100.938	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	16,1	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2%	9,8	3.181	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	9,8	3.350	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	9,8	5.900	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	13.131	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	1.113	—	—	—
	84	2. altra	9	3.938	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	1.581	—	—	—
	91	2. altra	9	5.606	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	17,9	1.219	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso	13	313	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso	13	613	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso	13	975	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso	13	1.219	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a. inferiore al 55 %, in peso	14	613	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	14	850	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	14	1.038	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %, in peso	14	1.219	20	—	—

NOTE

(a) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(b) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(c) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

- voce ex 17.04-D Rahat loukoum, halva
- voce 19.03 Paste alimentari
- voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(d) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + più colonna 8).

(e) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco .	L.	11.650 per 100 kg
Farina di grano tenero	»	3.694 » » »
Farina di segara .	»	4.494 » » »

(f) Per le preparazioni denominate «fondute», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 120 del 15 maggio 1970, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3072: colonna 11, v.d. 21.07-C-I dazio specifico da Paesi terzi leggere «5.338» anzichè «5.538».

pag. 3078: colonna 3, v.d. 21.07-G-III leggere la denominazione delle merci come segue: «III. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso».

(5545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 settembre 1969 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1858/69, n. 2508/69, n. 129/70 e n. 399/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 23 settembre 1969 al 22 dicembre 1969

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
della Tariffa	della Statistica		
ex 02.01-A-III-a	084 087	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: 5. pancette (ventresche), anche in parti: — per esportazioni fino al 30 settembre 1969 — per esportazioni dal 1° ottobre 1969	14,50 zero
ex 02.05	01 04	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: A. lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato	6,50 7,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
della Tariffa	della Statistica		
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti:	
		— per esportazioni fino al 30 settembre 1969	14,50
		— per esportazioni dal 1° ottobre 1969	zero
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri:	
		— per esportazioni fino al 31 ottobre 1969	6,50
		— per esportazioni dal 1° novembre 1969	5,50
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (b):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
08	II. altri	30,00	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:	
	26	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	28		
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
34	cc. altre	20,00	
37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,00	
41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00	

(a) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.
(b) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 23 dicembre 1969 al 4 marzo 1970

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
della Tariffa	della Statistica		
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6,50
	04	II. secco o affumicato	7,50
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,00
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri (b):	
		— per esportazioni fino al 31 gennaio 1970	5,50
		— per esportazioni dal 1° febbraio 1970	5,00
ex 16.01		Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, destinati al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (c) (d):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (d):	
	26	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	28		
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,00
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(a) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.

Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.

(b) A decorrere dal 1° gennaio 1970 la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 2403/69 (G.U. C.E.E. n. 303/L 3 dicembre 1969), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a ronco VIII/1969/818/Dog/683 del 20 dicembre 1969 - prot. n. 5110/VIII.

(c) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(d) A decorrere dal 1° febbraio 1970 la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 2403/69 (G.U. C.E.E. n. 303/L del 3 dicembre 1969), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a ronco VIII/1969/818/Dog/683 del 20 dicembre 1969 - prot. n. 5110/VIII.

Periodo dal 5 marzo 1970 al 30 aprile 1970

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
della Tariffa	della Statistica		
cx 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6,50
	04	II. secco o affumicato	7,50
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri (b):	5,00
ex 16.01		Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, destinati al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (b) (c):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri, eccetto i prodotti il cui peso totale comprende il 35% e più di cotenna, tendini ed altri aponeurosi	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie (d):	
	26	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	28		
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre, eccetto i prodotti il cui peso totale comprende il 35% e più di cotenna, tendini ed altri aponeurosi	20,00
	37	2. 40% o più ma meno dell'80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,00
	41	3. meno del 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(a) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapole, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalle e senza prosciutto.

Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.

(b) La restituzione è concessa soltanto ai prodotti che, dall'analisi effettuata conformemente ai metodi previsti nell'Allegato II del Regolamento C.E.E. n. 2403/69 (G.U. C.E.E. n. 303/L del 3 dicembre 1969), rispondono alle condizioni stabilite dall'Allegato alla circolare a roneo VIII/1969/818/Dog/683 del 20 dicembre 1969 - prot. n. 5110/VIII.

(c) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 134 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4194/R in datâ 25 maggio 1970

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	Colevis, 5 fiale × 3 cc.	Vister - Vismara Terapeutici - S.p.A., Casatenovo Brianza (Como)	30- 9-1949	2472	30- 4-1969
2	Cortivis, 4 fiale × mg. 5	Id.	lett. 25- 6-1949	1757	31-12-1969
3	Cortivis depositum, 1 fiala × mg. 25 + f. solv.; 1 fiala × mg. 50 + f. solv.	Id.	18- 7-1950	1757/A	31-12-1969
4	Fosfovis, 10 fiale × 2 cc.	Id.	28- 7-1944 13- 3-1964	203	31- 3-1969
5	Fosfovis, 10 fiale × 5 cc.	Id.	28- 7-1944 13- 3-1964	203/1	31- 3-1969
6	Piralgin, 5 fiale × 5 cc.	Ar-Ga - Lab. scientifici, via Garibaldi, Calenzano (Firenze)	28- 7-1954	9155	21- 4-1958
7	Cobadex, flac. da g. 10 di pomata	The British Hauses Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Farmacob. Malesci, via Paisiello, 8/10, Firenze	25- 5-1960	16850	13- 3-1969
8	Entacyl, 25 e 100 compresse da g. 0,40	Id.	30- 5-1956	11191	13- 3-1969
9	Mersalyl, 6 fiale × 1 cc.	Id.	21- 3-1958	9023	13- 3-1969
10	Mersalyl, 6 fiale × 2 cc.	Id.	21- 3-1958	9023/1	13- 3-1969
11	Aleudrin, flac. da g. 75 di soluzione	L. Manetti H. Roberts & C., via C. Pisacane, Firenze	15- 3-1950	1195	17-11-1969
12	Asthmador, flac. da g. 100 di polvere 12 z 24 sigarette	Id.	26- 4-1950	3276	17-11-1969
13	Antisettaglina, 5 fiale × 10 cc. per uso endovenoso; 5 fiale × 10 cc. tipo forte per uso endovenoso	Ist. farm. biol. R. Pagni, via V. da Bisticci, 4, Firenze	28- 2-1951	4537	3-12-1969
14	Metiadenina, 6 fiale di polvere + 6 f. di solvente × 2 cc.	Farmaceutici Bruco, via Canevari, 29/7, Genova	18- 5-1961	18806	6- 8-1969
15	Resilin, 50 e 150 compresse	I.N.S.E.A., via Oberdan, 76/A, Genova Nervi	26- 4-1955	9962	30-12-1969
16	Bronchiol, flac. g. 250 sciroppo tipo semplice; flacone g. 250 sciroppo con efedrina	G. G. Passalacqua, corso Torino, 32/4, Genova	14- 7-1952	6707	30-11-1969
17	Porphirin, 50 fiale × 1,1 cc.; 11 fiale × 1,1 cc. e 9 fiale × 2,2 cc.	Zilliken & C. S.p.A., corso Carbonara, 10/A-2, Genova	11- 5-1948 14- 5-1964	1265	30- 3-1968 27-11-1969
18	Porphyrin, 50 fiale × 2,2 cc.	Id.	11- 5-1948 14- 5-1964	1265/A	27-11-1969
19	Tronotene, flac. × 75 cc. di sospensione	Abbott S.p.A. [già registrata a nome della ditta Abbott Laboratories North Chicago (U.S.A.)] Campoverde di Aprilia (Latina)	14- 9-1956	11351/A	27-12-1968
20	Amfac, 100 e 500 perle gelatinose	Armour Erba Farmaceutici S.p.A. (già registrata a nome della ditta Armour Laboratories di Londra), via Benigno Crespi, 24, Milano	7- 7-1951 1- 7-1960	5073	15- 9-1969
21	Normocardina, 20 e 50 confetti	Asfer - Specialità medicinali, via Ampère, 33, Milano	29- 5-1957 30- 9-1961	9440	24-11-1969
22	Nexiol, 10 fiale × 2 cc.	Id.	23- 6-1954	9075	24-11-1969
23	Nexiol, 8 ovuli vaginali	Id.	17- 4-1957	9075/A	24-11-1969
24	Oferoi, 20 compresse	Cilag Chemie Italiana S.p.A., via Cosenza, 5, Milano	30- 5-1968	20107	31-12-1969
25	Eugestene, 3 fiale × 1 cc. × mg. 2	Farmila - Farmac. Milano, via Enrico Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano)	31-10-1966	5355	31-12-1969
26	Eugestene, 3 fiale × 1 cc. × mg. 5	Id.	31-10-1966	5355/1	31-12-1969
27	Eugestene, 3 fiale × 1 cc. × mg. 10	Id.	31-10-1966	5355/2	31-12-1969
28	Eugestene, 10 compresse	Id.	31-10-1966	5355/A	31-12-1969
29	Antitiroidina siero, 50 compresse	Ist. sier. milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	4- 6-1952	6542	20- 1-1970
30	Asmoganglina, 50 compresse	Id.	prov. 25- 8-1961	2289	20- 1-1970
31	Lionew, (uso veterinario) fiala 50 dosi	Id.	4-12-1957	12919	20- 1-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
32	<i>Liovaccino per la sierovaccinazione preventiva del mal rosso</i> , 1 fiala × 2 cc. (uso veterinario); 1 fiala × 5 cc.	Ist. sier. milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	12- 2-1951	4435	20- 1-1970
33	<i>Liovirus cimurro del cane</i> (uso veterinario), 1 fiala × 2 cc. + 1 fiala × 2 cc. solvente	Id.	13-11-1950	5559	20- 1-1970
34	<i>Microfagina enterica</i> , 10 fiale × 3 cc.	Id.	16- 1-1950	2849	20- 1-1970
35	<i>Panutropa</i> , 100 compresse tipo debole	Id.	12- 6-1950 4- 6-1964	3458	20- 1-1970
36	<i>Panutropa</i> , 100 compresse tipo normale	Id.	12- 6-1950 4- 6-1964	3458/1	20- 1-1970
37	<i>Plurigliandolo</i> , 50 compresse	Id.	4- 9-1961	11216	20- 1-1970
38	<i>Siero immune antiastoso</i> (uso veterinario), flacone × 500 cc.	Id.	4- 8-1954	9194	20- 1-1970
39	<i>Vaccino T.A.B.D.</i> , fiala da 5 dosi + fiala × 5 cc. solv.	Id.	5- 8-1957	12799	20- 1-1970
40	<i>Vaccino antipoliomielitico ISM, SALK</i> , 1 flacone × 9 cc.	Id.	19-11-1959	16422	20- 1-1970
41	<i>Vaccino antitetanico preventivo</i> , 3 fiale × 1, 1,5 e 2 cc.	Id.	24- 2-1959	14808	20- 1-1970
42	<i>Vaccino antirabbico</i> (uso veterinario), 1 fiala × 5 cc.	Id.	9-10-1950	3934	20- 1-1970
43	<i>Viroglandolo</i> , 50 compresse	Id.	13- 4-1951	4765	20- 1-1970
44	<i>Acutil cortex</i> , 4 fiale liofilizz. + 4 fiale da 2,5 cc. di solvente	Italseber S.p.A., via Calatafimi, 5, Milano	14- 7-1964	20362	29-12-1969
45	<i>Allergan</i> , 5 supposte per adulti	Lab. Bouty S.p.A., via Vanvitelli, 6, Milano	4- 8-1956	1740/C	31-12-1969
46	<i>Allergan</i> , 5 supposte per bambini	Id.	28- 9-1956	1740/D	31-12-1969
47	<i>Aminosalyl</i> , 40 confetti	Id.	26- 9-1950	3890	31-12-1969
48	<i>Bi-steril</i> , 25 confetti	Id.	3-12-1957	13306	31-12-1969
49	<i>Boutylax</i> , 2 e 10 supposte	Id.	28- 4-1955	9908	31-12-1969
50	<i>Boutylax</i> , 25 confetti	Id.	20-10-1956	9908/A	31-12-1969
51	<i>Esoidrina</i> , 20 compresse da mg. 50	Id.	6- 7-1959	15371	31-12-1969
52	<i>Gaiarsolo</i> , 10 fiale × 1 cc.	Id.	30- 1-1957 2- 3-1964	12166/A	31-12-1969
53	<i>Liquirina</i> , 50 compresse	Id.	10- 5-1955	9983	31-12-1969
54	<i>Neo-panserum</i> , 10 fiale × 5 cc. uso orale	Id.	5- 2-1958	13465	31-12-1969
55	<i>Pan bilina</i> , flac. × 150 cc. di soluzione	Id.	28-10-1965	3546	31-12-1969
56	<i>Pan bilina</i> , 50 pillole	Id.	28-10-1965	3546/A	31-12-1969
57	<i>Senapolo pomata revulsiva</i> , tubo da g. 25 pomata	Id.	13- 8-1958	14222	31-12-1969
58	<i>Tio-urasin</i> , 20 compresse	Id.	16-10-1961	10560	31-12-1969
59	<i>Ulcogel</i> , flacone da g. 200 sospensione tipo semplice	Id.	27- 2-1961	1596	31-12-1969
60	<i>Ulcogel</i> , flacone g. 200 sospensione con belladonna	Id.	27- 2-1961	1596/A	31-12-1969
61	<i>Ulcogel</i> , 50 compresse tipo semplice	Id.	27- 2-1961	1596/B	31-12-1969
62	<i>Carbotiroid</i> , 30 compresse da g. 0,20	Lab. farm. biol. Borromeo (già registrata a nome della ditta Sobel), via Mac Mahon, 45, Milano	30- 9-1961	10376	22- 3-1969
63	<i>Jemina</i> , 10 supposte adulti	Lab. farmac. Maestretti S.p.A., viale Gran Sasso, 18, Milano	1-11-1959	3185/B	26- 6-1969
64	<i>Bioflor</i> , 10 fiale × 2 cc.	Officine farmacologiche lombarde, via Fr. Desanctis, 73, Milano	30- 5-1960	17493	18-12-1969
65	<i>Canfo-bi</i> , 3 fiale × 1 cc.	Id.	3- 6-1949	2013	18-12-1969
66	<i>Forzene policalcico</i> , 10 fiale × 2 cc.	Id.	1- 4-1960	17156	18-12-1969
67	<i>Forzene cacodilico</i> , 10 fiale × 2 cc.	Id.	1- 4-1960	17156/B	18-12-1969
68	<i>Felagol Richter</i> , 50 compresse	Gruppo Lepetit S.p.A. - Ormonoterapia Richter, via R. Lepetit, 8/10, Milano	15- 2-1951	2017	8- 1-1970
69	<i>Normacliman Richter</i> , 14 compresse	Id.	5- 4-1960	13263	8- 1-1970
70	<i>Bismjol</i> , 2 supposte per bambini	Recordati - Ind. chim. farm., via Civitali, 1, Milano	6- 6-1949	2024	31-12-1969
71	<i>Estrofol</i> , 40 confetti	Id.	18- 2-1950 13-11-1967	2787/A	31-12-1969
72	<i>Tefadrina</i> , 30 fiale × 2 cc.	Id.	11-12-1950	1217/B	31-12-1969
73	<i>Patrovina</i> , 20 confetti	Id.	29- 5-1950	3450	31-12-1969
74	<i>Sedomensolo</i> , 12 confetti	Id.	11- 5-1949	1969	31-12-1969

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
75	<i>Simpamina</i> , flac. × 10 cc. collirio	Recordati - Ind. chim. farm., via Civitali, 1, Milano	6-10-1949 12- 4-1968	2482/D	31-12-1969
76	<i>Tefabaina</i> , 4 supposte; 3 fiale × 1 cc.	Id.	10- 5-1949 17-11-1955	1970	31-12-1969
77	<i>Belladenal</i> , 6 supposte	Sandoz S.p.A., piazza M. Cappelli, 6, Milano	25- 6-1956	4498/A	28- 2-1970
78	<i>Neo-gynergen</i> , 6 fiale × 1 cc.	Id.	15-11-1951	5558	28- 2-1970
79	<i>Antalby</i> , 6 fiale × 10 cc.	Vitafarm, via Tortona, 14, Milano	18- 8-1950	3814	26- 6-1969
80	<i>Tolinase</i> , 10 compresse da mg. 250	Upjohn S.p.A., via G. E. Upjohn, 2, Caponago (Milano)	13-12-1969	20559/I	6-11-1969
81	<i>Plasma umano universale</i> , liquido flac. × 50 cc.; flac. × 250 cc.	Richardson Merrell S.p.A., via P. Castellino, 111, Napoli	9- 5-1966 24- 3-1961	11076	16- 1-1970
82	<i>Siero antitetanico dealbuminato proteolizzato</i> , 1 fiale × 2 cc. da 1500 U.I.	Id.	16- 3-1954 24- 8-1962	8677/A-1	1-12-1967
83	<i>Siero antitetanico dealbuminato proteolizzato</i> , 1 fiale × 10 cc. da 10.000 U.I.	Id.	16- 3-1954 24- 8-1962	8677/A-3	1-12-1967
84	<i>Siero antitetanico dealbuminato proteolizzato</i> , 1 fiale da 2,5 cc. 5000 U.I.	Id.	13- 5-1965	8677/A-6	1-12-1967
85	<i>Siero antitetanico dealbuminato proteolizzato</i> , 1 flac. da 50.000 U.I. liof. + 1 flac. da 20 cc. solvente; 1 flac. da 100.000 U.I. liof. + 1 flac. da 40 cc. solvente	Id.	24- 8-1962	8677/D	1-12-1967
86	<i>Siero antitetanico bovino purificato</i> , 1 fiale × 3 cc. da 1500 U.I.	Id.	27- 9-1968	8677/F-1	16- 1-1970
87	<i>Tubercoline purificata</i> , busta da 2 dischi	Id.	23- 1-1954	8566	16- 1-1970
88	<i>Tubercoline purificata</i> , tipo PPD 3 fiale + solvente	Id.	22-12-1955	8566/A	16- 1-1970
89	<i>Vicks vaporub</i> , tubo da g. 12 di pomata	Laboratoire Lachartre di Blois (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Richardson Merrell S.p.A., via P. Castellino, 111, Napoli	3-10-1966	3136/A	23- 7-1969
90	<i>Idromugo Cipelli</i> , 10 fiale × 2 cc.	Merck Sharp e Dohme Italia S.p.A., via Emilia, 21, Pavia	29- 7-1961	5198	31-12-1969
91	<i>Idromugo Cipelli</i> , 6 supposte pediatriche	Id.	29- 7-1961	5198/B	31-12-1969
92	<i>Idromugo Cipelli</i> , 6 supposte per adulti	Id.	29- 7-1961	5198/B-1	31-12-1969
93	<i>Idromugo Cipelli</i> , flac. × 20 cc. aerosol	Id.	29- 7-1961	5198/C	31-12-1969
94	<i>Compresse purgative</i> , di Aloe e Rabarbaro 50 compresse	Farmacia S. Maria della Scala, piazza della Scala, 23, Roma	11-10-1946	500	25-11-1969
95	<i>Acqua di Santa Maria della Scala</i> , flacone da g. 32	Id.	18- 6-1948 29- 3-1950	1272	25-11-1969
96	<i>Ascormin</i> , 5 e 10 fiale × 1 cc. da mg. 50	Icar - Ind. di ricerca e prod. del farmaco (già registrata a nome della ditta Fidap), via Tiburtina, 1040, Roma	26- 2-1948 11-11-1953	1173	27- 6-1969
97	<i>Ascormin</i> , 5 e 10 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	26- 2-1948 20- 1-1959	1173/1	27- 6-1969
98	<i>Pentazina</i> , 50 compresse	Istituto nazionale chimico biol., viale Giustiniano Imperatore, 15/A, Roma	31-10-1962	9857	12- 2-1970
99	<i>Spasmogen</i> , 20 e 40 compresse g. 0,35	Id.	13- 3-1962	19557	12- 2-1970
100	<i>Afebril C. Ravasini</i> , 6 supposte adulti	Dott. R. Ravasini & Cia S.p.A., via Ostilia, 15, Roma	19- 2-1960	16543	28- 1-1970
101	<i>Afebril C. Ravasini</i> , 6 supposte pediatriche	Id.	19- 2-1960	16543/1	28- 1-1970
102	<i>Adreson</i> , flac. × 10 cc. × mg. 25	N. V. Organon Oss (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta dott. R. Ravasini & Cia S.p.A., via Ostilia, 15, Roma	9-12-1953	7389/A	28- 1-1970
103	<i>Doca</i> , 4 fiale × 1 cc. × mg. 5	Id.	24- 5-1949 14-10-1963	1906	28- 1-1970
104	<i>Doca</i> , 4 fiale × 1 cc. × mg. 10	Id.	24- 5-1949 14-10-1963	1906/1	28- 1-1970
105	<i>Lynoral</i> , 30 compresse × mg. 0,05	Id.	18-10-1955 15- 6-1964	2295	28- 1-1970
106	<i>Lynoral</i> , 30 compresse da mg. 0,01	Id.	18-10-1955 15- 6-1964	2295/1	28- 1-1970

N° d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
107	<i>Neo-hombreol</i> , 10 compresse da mg. 25; 20 compresse da mg. 10; 4 fiale × 1 cc. × mg. 10	N. V. Organon Oss (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta dott. R. Ravasini & C.ia S.p.A., via Ostilia, 15, Roma	6-10-1950	3982	28- 1-1970
108	<i>Orgasteron</i> , 20 compresse da mg. 1	Id.	15- 3-1957	12372	28- 1-1970
109	<i>Pernaemon</i> , (iniett. tipo semplice); flac. × 10 cc.	Id.	25- 6-1957	2763	28- 1-1970
110	<i>Progestin</i> , 3 fiale × 1 cc.	Id.	23- 5-1949	1880	28- 1-1970
111	<i>Dionina tubo lux</i> , flac. × 5 cc. collirio all'1%; flacone × 5 cc. collirio al 2%	Tubi Lux - Lab. spec. farm. oftalmico italiano, via Petronella, 31, Pomezia (Roma)	11- 5-1953	276/A	17-10-1968
112	<i>Eserina tubo lux</i> , flac. × 5 cc. collirio allo 0,50%; flacone × 5 cc. collirio all'1%	Id.	30-11-1964	288/A	6- 3-1969
113	<i>Omatropina tubo lux</i> , tubo × g. 9 pomata allo 0,50%	Id.	21-10-1953 31- 7-1968	8243	6-11-1968
114	<i>Omatropina tubo lux</i> , tubo da g. 9 pomata all'1%	Id.	21-10-1953 31- 7-1968	8243/1	6-11-1968
115	<i>Omatropina tubo lux</i> , flac. 5 cc. collirio allo 0,50%	Id.	21-10-1953 31- 7-1968	8243/A	6-11-1968
116	<i>Omatropina tubo lux</i> , flac. × 5 cc. di collirio all'1%	Id.	21-10-1953 31- 7-1968	8243/A-1	6-11-1968
117	<i>Pilocarpina tubo lux</i> , flac. 5 cc. collirio all'1%; flac. × 5 cc. collirio al 2%	Id.	20- 6-1953	248/A	9-10-1968
118	<i>Scopolamina tubo lux</i> , flac. 5 cc. collirio allo 0,25%; flac. × 5 cc. collirio allo 0,50%	Id.	20-10-1953	240/A	31- 7-1968
119	<i>Vitamfenicolo</i> , flac. × g. 4 di collirio c/ clorofilla	Id.	25- 5-1955 22- 2-1960	7076/A	14- 1-1969
120	<i>Vitamfenicolo</i> , tubo × g. 4 di pomata con clorofilla uso otorino	Id.	25- 5-1955 22- 2-1960	7076/C	14- 1-1969
121	<i>Vitamfenicolo</i> , tubo da g. 4 pomata con clorofilla uso esterno	Id.	25- 5-1955 22- 2-1960	7076/D	14- 1-1969
122	<i>Periofano</i> , flac. da 25 ml. uso orale	Compagnia farmacoterapica dottor M. Scelba, via Alba, 8/a, Roma	24- 3-1962	423	30-12-1969
123	<i>Periofano con vit. B-1</i> , flac. da 25 ml. uso orale . .	Id.	24- 3-1962	423/C	30-12-1969
124	<i>Cuproxil</i> , flac. da g. 50 polvere	Lab. Baroni dei dott. F. e G. Trantomano, via Balme, 1, Torino	27- 7-1960	9531	28- 2-1970
125	<i>Ifitalgina</i> , 12 fiale × 2 cc.	Ist. farmaceutico italiano Torino, via Dronero, 6, Torino	28- 2-1952	1241	13- 1-1970
126	<i>Lisarsen</i> , 1 e 6 fiale × 10 cc.	Id.	2- 3-1952	5995	13- 1-1970
127	<i>Neo reobil</i> , 30 e 40 compresse	Id.	19- 1-1951 25- 2-1952	4405	13- 1-1970
128	<i>Panvici</i> , 40 pastiglie gomnose	Id.	15-10-1959	15952	13- 1-1970
129	<i>Panvici</i> , 10 tavolette da g. 1,5	Id.	15-10-1959	15952/A	13- 1-1970
130	<i>Panvici</i> , 10 tubetti × 5 cc. di sol. orale	Id.	15-10-1959	15952/B	13- 1-1970
131	<i>Panalgyll</i> , 20 compresse da g. 0,5	Id.	1- 9-1961	18416	13- 1-1970
132	<i>Panalgyll</i> , 10 supposte × g. 2	Id.	1- 9-1961	18416/A	13- 1-1970
133	<i>Ricinagar</i> , tipo semplice 50 confetti × g. 0,75 . .	Lab. prodotti Scientia, corso Lecce, 86, Torino	16-11-1951	5570	3- 2-1967
134	<i>Vitamina PP Yatros</i> , 10 fiale × 2 cc. × mg. 100 tipo medio	Yatros farmaceutici S.p.A., via S. Ottavio, 54, Torino	30- 6-1950 30- 6-1965	3578	31-12-1969
135	<i>Vitamina PP Yatros</i> , 10 compresse × mg. 100 tipo medio	Id.	30- 6-1950 30- 6-1965	3578/A	31-12-1969
136	<i>Vitamina PP Yatros</i> , 10 compresse × mg. 200 tipo forte	Id.	30- 6-1950 30- 6-1965	3578/A-1	31-12-1969
137	<i>Vitamina PP Yatros</i> , tubo g. 15 pomata	Id.	30- 6-1950 30- 6-1965	3578/B	31-12-1969
138	<i>Evalerol-M</i> , flac. da g. 120; flac. da g. 240	Importex chimici farmaceutici S.p.A., via Flavia, 122, Trieste	6-12-1956	8450	16-12-1969
139	<i>Evalerol elisir</i> , flac. g. 120; flac. g. 240	Id.	6-12-1956	8450/A	16-12-1969
140	<i>Bentelan</i> , 3 fiale × 2 cc. da mg. 1,5	Lab. Glaxo S.p.A., via Fleming (Z.A.I.), Verona	13- 2-1965	19655/B	2- 1-1969

MINISTERO DELLA SANITA**Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali di Bologna ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica**

Con decreto n. 300.10.III.13/6-3463 in data 23 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali di Bologna è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(6139)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto a modificare l'art. 2 del regolamento dell'annessa scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.78/1-3189 in data 22 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto è autorizzata a modificare l'art. 2 del regolamento dell'annessa scuola convitto professionale per infermiere elevando, da 15 a 40, il numero massimo complessivo delle allieve da ammettere annualmente ai corsi.

(6140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana del Centa, con sede in Albenga**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 9152 del 3 giugno 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica montana del Centa con sede in Albenga (Savona) deliberato dal presidente straordinario del consorzio suddetto in data 30 gennaio 1970.

(6111)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Borgo Cascino, con sede in Enna, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, registrato dalla Corte dei conti il 21 aprile 1970 al registro n. 6, foglio n. 186, il Consorzio di bonifica Borgo Cascino, con sede in Enna, è stato autorizzato ad acquistare un immobile dal dott. Francesco Bonasera, dott. Aldo Alerci, e signora Filippa Riccobene al prezzo complessivo di L. 29.580.000.

(6112)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Ripristino di cognomi nella forma tedesca****IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2336/R/Gab., con cui al sig. Gassner Luigi, nato a Laces l'8 gennaio 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dellavia;

Vista la lettera n. 4520 in data 29 dicembre 1969, con la quale il giudice tutelare di Kufstein, chiede, in nome e per conto del minore Dellavia Raimund di Berta, nato a Kufstein l'11 luglio 1949, nipote del predetto sig. Gassner Luigi, in atto residente a 6341 Ebbs, Dorf 66, la restituzione del cognome nella forma tedesca di Gassner;

Ritenuto che le ragioni addotte sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2336/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del minore Dellavia Raimund di Berta, nato a Kufstein l'11 luglio 1949 e residente a 6341 Ebbs, Dorf 66, viene ripristinato nella forma tedesca di Gassner.

Il consolato generale d'Italia di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto al giudice tutelatore di Kufstein a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6137)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 22 settembre 1935, n. 2037/R/Gab., con cui alla signora Fulterer Caterina, nata a Castelrotto il 28 giugno 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Fuldera;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 29 gennaio 1970 dalla signora Maria Messner vedova del sig. Antonio Fuldera, figlio della predetta in atto residente a Castelrotto, frazione S. Valentino n. 11;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 22 settembre 1935, n. 2037/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Maria Messner ved. Fuldera, nata a Funes il 13 gennaio 1932 e residente a Castelrotto, frazione S. Valentino n. 11, viene ripristinato nella forma tedesca di Fulterer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono ai figli della predetta: Johann, nato a Bressanone il 15 marzo 1954; Josef, nato a Bressanone il 10 ottobre 1957 e Andreas, nato a Castelrotto il 27 febbraio 1961.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 giugno 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6138)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1 marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa alla ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le attuali vacanze nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali;

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e degli altri aventi diritto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 80 posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso:

A) aver conseguito il titolo finale degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, appresso elencati:

- 1) liceo classico, scientifico, linguistico;
- 2) istituto magistrale;
- 3) scuola magistrale;
- 4) istituti tecnici;
- 5) liceo artistico e istituto d'arte;
- 6) istituti professionali (titoli conseguiti ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754).

Nessun altro titolo all'infuori di quelli elencati è ritenuto valido, ivi compresi i titoli rilasciati da scuole estere (baccalaureat, etc.), anche se detti titoli sono ritenuti validi ai fini dell'iscrizione a facoltà universitarie italiane;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Ai sensi dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivistica o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 10, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., entro le ore dodici del giorno 10 settembre 1970.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire alla Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di licenza di istituto secondario di secondo grado. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzie della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale nonchè da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli aggiunti e dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i Corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie e sedi di esame

Gli esami scritti avranno luogo nelle sedi di Milano e Bologna nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

- a) svolgimento di un tema di storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente o di letteratura italiana;
- b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, di un brano di prosa latina, avente senso compiuto, di circa venti o trenta righe a stampa tratto da un'opera letteraria o storica;
- c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di prosa avente senso compiuto, di circa venti o trenta righe a stampa, tratto da una opera letteraria o storica.

Gli esami orali avranno luogo in Roma, nei luoghi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, sul seguente programma:

Prova orale:

- a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;
- b) elementi di diritto costituzionale e amministrativo, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi (non è valutabile a tal fine per gli impiegati di cui al precedente art. 3, il servizio di ruolo occorso per il conseguimento della qualifica di archivista o equiparata).

I titoli attestanti detti servizi dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichia-

rata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi. Non sono ammesse richieste di destinazione alla sede di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1970
Registro n. 57, foglio n. 254*

Schema della domanda su
carta da bollo da L. 400

*Alla Direzione generale delle accademie
e biblioteche e per la diffusione della
cultura - Divisione III - Piazza Mar-
coni, 25 - 0144 ROMA E.U.R.*

(II) (La) sottoscritt . . . nat . . . a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . codice di avviamento postale . . . chiede di essere ammesso . . . al concorso per esami e per titoli a 80 posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e dichiara che intende sostenere le prove scritte nella sede di (1) . . .

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino . . . italian . . . ;
- b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di (2) . . . ;
- c) di aver riportato le seguenti condanne penali (3) . . .
- d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;
- e) di aver adempiuto agli obblighi militari (4) . . . ;
- f) di essere in possesso del diploma (5) . . . conseguito presso l'Istituto . . . nell'anno scolastico . . .

(II) (La) sottoscritt . . . ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (6) . . .

(II) (La) sottoscritt . . . fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7) . . . ;

(II) (La) sottoscritt . . . intende sostenere la prova scritta di traduzione della lingua (8) . . . ;

(II) (La) sottoscritt . . . allega i seguenti titoli (9) . . . ;

(II) (La) sottoscritt . . . si impegna infine a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (10) . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

. . . li . . . 197 . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . .

Visto per l'autenticità della firma (11) . . .

(1) Milano o Bologna.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Se uomo, specificare se ha già prestato servizio militare, ovvero se non lo ha prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera A), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(6) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera B) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso

(8) Francese, inglese o tedesca.

(9) Allegare i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del bando di concorso.

(10) Le città oltre Roma (che rimane esclusa) in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(11) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6681)

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto Storico italiano per il medioevo approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956;

Visto il bando di concorso per l'ammissione a due posti nella scuola suddetta, emanato dal Presidente del predetto istituto in data 6 febbraio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 6 marzo 1970;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Morghen prof. Raffaello, presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo e direttore della scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'istituto medesimo.

Membri:

Duprè Theseider prof. Eugenio, ordinario f.r. di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Pertusi prof. Agostino, ordinario di filologia bizantina presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'Istituto storico italiano per il medioevo.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

(6345)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso allo istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Maccagno prof. Angiola Maria, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli, direttore dell'istituto di paleontologia.

Componenti:

Scarsella prof. Francesco, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Scherillo prof. Antonio, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Zei Moncharmont prof. Maria, incaricato di micropaleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Casaburo dott. Fernando, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Feola dott. Filippo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970

Registro n. 30, foglio n. 397

(6296)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di arte classica dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di arte classica, annesso allo istituto di archeologia della facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Becatti prof. Giovanni, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, direttore dell'Istituto di archeologia.

Componenti:

Castagnoli prof. Ferdinando, ordinario di topografia di Roma e dell'Italia antica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Breglia prof. Laura, ordinario di numismatica greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Guerrini prof. Lucia, aggregato di archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Bianchini dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Ciamarra dott. Maria Pia, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970

Registro n. 30, foglio n. 368

(6300)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia dell'Università di Pisa;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Indelli prof. Antonio, ordinario di elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Componenti:

Tavani prof. Guido, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Trevisan prof. Livio, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Azzaroli prof. Augusto, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Casaburo dott. Fernando, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Foela dott. Filippo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970

Registro n. 30, foglio n. 395

(6295)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di «Ceramica con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale» nella scuola statale d'arte di Corato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, numero 33-34 del 15-22 agosto 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) «Ceramica con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale» nella scuola statale d'arte di Corato, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(6435)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di «Arte del tessuto» nell'Istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 51 del 18 dicembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) «Arte del tessuto» nell'Istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1968.

(6436)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di «Disegno dal vero» nell'Istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 51 del 18 dicembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) «Disegno dal vero» nell'Istituto statale d'arte, per la decorazione e l'arredo della chiesa di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1968.

(6437)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1970 col quale venne indetto un concorso per esame a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto il 13 marzo 1970, è composta come segue:

Presidente:

Crescimanno dott. Alfredo, sovrintendente di archivi notarili.

Componenti:

Feo dott. Francesco Paolo, conservatore capo di archivi notarili;

Pollice dr.ssa Laura, nata Gambardella, conservatore capo di archivi notarili;

Motta dott. Giuseppe, conservatore superiore di archivi notarili;

Scuto dott. Angelo, conservatore superiore di archivi notarili.

Segretario:

Antinucci dr.ssa Maria Teresa, primo conservatore di archivi notarili.

La spesa occorrente per il funzionamento della predetta commissione, sarà imputata all'art. 120 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 1970 ed eventualmente al corrispondente articolo dell'anno finanziario 1971.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1970

Registro n. 13, Grazia e giustizia, foglio n. 331

(6414)

Sostituzione di componenti della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1970, registrato il 4 maggio successivo, con il quale è stata nominata la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno in corso;

Considerato che il dott. Saverio Lippiello e gli avvocati Carlo Sequi e Vincenzo Borrelli, nominati rispettivamente presidente supplente, componente effettivo e componente supplente della predetta commissione hanno comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione degli stessi;

Letta la nota in data 16 maggio 1970, n. 12-B/286, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato, per la sostituzione degli avvocati Carlo Sequi e Vincenzo Borrelli, gli avvocati Carlo Selvaggi e Vitaliano Lorenzoni;

Decreta:

Il dott. Mario Barba, consigliere della Corte di cassazione e gli avvocati Carlo Selvaggi, nato a Roma l'11 gennaio 1921 e Vitaliano Lorenzoni, nato a Padova il 17 dicembre 1914 dell'ordine di Roma, sono nominati rispettivamente presidente supplente, componente effettivo e componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1970, in sostituzione del dott. Saverio Lippiello, e degli avvocati Carlo Sequi e Vincenzo Borrelli, dimissionari.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970

Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 136

(6361)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1969, registro n. 47 Difesa, foglio n. 383, col quale è stato indetto un concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1969/47/383, è così composta:

Longo dott. Leoluca, consigliere di Stato, presidente;

Manna prof. Filippo, ordinario di costruzione di macchine presso l'Università di Napoli, membro;

Asta prof. Antonino, ordinario di impianti elettrici presso l'Università di Palermo, membro;

Laterza dott. Udalrico, ispettore generale, membro;

Palumbo dott. Sergio, direttore di divisione, membro;

Grazioli Ulderico, tenente colonnello G.N., membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

Carducci Agostini Giovanni, capitano A.N., membro aggiunto per la prova di lingua francese;

Bruno Cesare, capitano A.N., membro aggiunto per la prova di lingua tedesca.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere di prima classe Casertano dott. Romolo.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1970

Registro n. 33 Difesa, foglio n. 3

(6439)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di ispettore di 3^a classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1969, registro n. 11, foglio n. 392, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di ispettore di 3^a classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse, e costituita come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Fèrri prof. Giovan Battista, straordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università di Firenze;

Giulianelli prof. Aurelio, libero docente di contabilità di Stato nell'Università di Roma;

Deidda dott. Paolo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Valvassori dott. Giovanni, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Londei dott. Aldo, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera l'ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato Calì dott. Elio.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili L. 700.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1970

Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 201

(6364)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto n. 18923, in data 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti addì 30 febbraio 1963, bilancio Trasporti, registro n. 53, foglio n. 322, con cui è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in scienze agrarie e in scienze forestali;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale, n. P.2.1.1. 207/27096 del 4 aprile 1970;

Rilevato che non si è presentato alcun candidato alle prove scritte all'anzidetto concorso;

Decreta:

E' dichiarato deserto il concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

(6344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 30 maggio 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Valdagno, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni	punti	89,65	su	132
2. Bortolan dott. Mariano	»	89,20	»	»
3. De Filippi dott. Filippo	»	88,90	»	»
4. Coverlizza dott. Mario	»	84,72	»	»
5. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»	»
6. Lopez dott. Ugo	»	78,99	»	»
7. Bartelloni dott. Manlio	»	78,86	»	»
8. Mele Gregorio	»	78,50	»	»
9. Pianalto dott. Gelindo	»	76,49	»	»
10. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»	»
11. Russo Luigi (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75,83	»	»
12. Vacirca dott. Salvatore	»	75,83	»	»
13. Mastrangelo Domenico	»	75,80	»	»
14. Ilari dott. Vergilio	»	75,21	»	»
15. Pulli dott. Italo	»	74,90	»	»
16. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»	»
17. Sallustio dott. Vito	»	74,51	»	»
18. Patanè dott. Francesco	»	73,48	»	»
19. Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»	»
20. Vitale Francesco	»	72,83	»	»
21. D'Ancona dott. Antonio	»	72,70	»	»
22. Maddalone Pasquale	»	72,60	»	»
23. Caruana Salvatore	»	72,50	»	»
24. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»	»
25. Magnani Giovanni	»	71,89	»	»
26. Mussetti Tranquillo, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	71,75	»	»
27. Rollone Eusebio	»	71,75	»	»
28. Pace dott. Delio	»	71,55	»	»
29. Secli dott. Ernesto	»	71,30	»	»
30. Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»	»
31. Porcile dott. Luciano	»	70,30	»	»
32. Moriconi dott. Benito	»	70,24	»	»
33. Bartelena dott. Valentino	»	70,19	»	»
34. Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»	»
35. Forlani dott. Remo	»	69,45	»	»
36. Ventriglia dott. Giovanni	»	68,02	»	»
37. Mantelli Erminio	»	67,98	»	»
38. Sciascia Gaetano	»	67,78	»	»
39. Zucca dott. Giovanni	»	67,73	»	»
40. Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»	»
41. Bongiorno Francesco	»	67,59	»	»
42. De Negri dott. Enrico	»	66,99	»	»
43. Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»	»
44. Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»	»
45. Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»	»
46. De Pascale dott. Mario	»	66,18	»	»
47. Bellizzi Alessandro	»	66,08	»	»
48. Evangelisti Ugo	»	66,06	»	»
49. Marisi dott. Cesidio, (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	65,72	»	»
50. Facchini Mario	»	65,72	»	»
51. Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»	»
52. Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»	»
53. Faissola Giovanni	»	65,22	»	»
54. Mazza dott. Osvaldo	»	65,15	»	»
55. Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»	»
56. Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»	»

57. Conte dott. Antonio	punti 63,86	su 132
58. Delli Paoli dott. Dante	» 63,83	»
59. Miceli Vittorio	» 63,69	»
60. De Flumeri Francesco	» 63,52	»
61. Sperduti Michele	» 63,37	»
62. Alberti Pietro	» 63,46	»
63. Achilli Amedeo	» 63,06	»
64. Giccione dott. Saverio	» 62,91	»
65. Labriola Antonio	» 62,85	»
66. Palazzi Domenico	» 62,73	»
67. Filippi dott. Davide	» 62,59	»
68. Tarella dott. Domenico	» 61,42	»
69. Taranto Fausto	» 61,33	»
70. Piscitelli Ferruccio	» 61,04	»
71. Ciampa Pietro	» 59,88	»
72. Maucieri Eugenio	» 59,81	»
73. Onofri Ermanno	» 59,74	»
74. La Placa Cataldo	» 59,46	»
75. Agnoli Mario	» 58,62	»
76. Rapetti Andrea	» 58,41	»
77. Ridolfo Francesco	» 57,97	»
78. Di Stilo Rocco	» 57,63	»
79. De Marco Luigi	» 57,42	»
80. Frigiolini Mario	» 57,28	»
81. Narducci Fiorenzo	» 57 —	»
82. D'Angerio Vincenzo	» 56,33	»
83. Persoglio Domenico	» 55,04	»
84. Pascale Vittorio	» 54,59	»
85. Nepomuceno Renato	» 54,56	»
86. Suelzu dott. Clemente	» 54,52	»
87. Viganò Mauro	» 54,14	»
88. Pignat Guido	» 53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1970

(6413)

p. Il Ministro: SARTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti
di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 910 del 16 febbraio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina al 16 febbraio 1970;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, e costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore della cattedra d'igiene dell'Università di Roma;

Serafini prof. Umberto, direttore della cattedra di patologia medica dell'Università di Firenze;

Rapanà dott. Alberto, ufficiale sanitario di Latina;

Corriere dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Latina.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Roma e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 22 giugno 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(6441)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica
condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1969, n. 858, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani alla data del 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'assessore per l'igiene e la sanità della Regione siciliana in data 20 gennaio 1970, n. 715, e la graduatoria di merito da essa formata;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della Regione siciliana 19 novembre 1966, numero 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Tranquillo Rosaria	punti 58,561	su 100
2. Tumbiolo Angela	» 58,205	»
3. Guarano Rosa	» 57,788	»
4. La Torre Angela	» 57,217	»
5. Giacalone Giuseppa	» 56,500	»
6. Mezzo Aida	» 56,429	»
7. Borruso Cosima	» 56,298	»
8. Monaco Francesca	» 56,214	»
9. Napoli Antonia	» 55,750	»
10. Pace Antonia	» 54,827	»
11. Barraco Vincenza	» 53,883	»
12. Cavasino Brigida	» 53,299	»
13. Leone Maria Assunta	» 52,674	»
14. Fanara Orsola	» 52,115	»
15. Ganci Maria	» 51,750	»
16. Bertuglia Vincenza	» 51,538	»
17. Buonaroti Giovanna	» 51,125	»
18. Maltese Vincenza	» 49,967	»
19. Mostacci Giuseppa	» 48,406	»
20. Accardo Anna Maria	» 47,187	»
21. Macaluso Margherita	» 44,694	»
22. Muratori Felicina	» 44,000	»
23. Intorcica Rosa	» 40,160	»
24. Murania Giuseppa	» 39,750	»
25. Avena Anna	» 39,728	»
26. Accardo Giovanna	» 37,189	»
27. Accardo Maria	» 36,986	»
28. Schifano Antonina	» 36,505	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 15 giugno 1970

Il medico provinciale: DI SALVO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1969, n. 858, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani alla data del 30 novembre 1968; visto il decreto n. 3946, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel predetto concorso;

Viste le domande delle candidate medesime e l'indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari adatti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della Regione siciliana 19 novembre 1966, numero 27;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di merito del concorso in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo indicata:

- 1) Tranquillo Rosaria: Trapani, 1^a condotta urbana;
- 2) Tumbiolo Angela: Mazara Vallo, 3^a condotta urbana;
- 3) Guarano Rosa: Valderice, condotta unica;
- 4) La Torre Angela: Marsala, 1^a condotta urbana;
- 5) Giacalone Giuseppa: Marsala, 2^a condotta urbana;
- 6) Mezzo Aida: Marsala, 3^a condotta urbana;
- 7) Borruso Cosima: Castelvetro, condotta frazione Marinella;
- 8) Monaco Francesca: Paceco, condotta frazione Dattilo;
- 9) Napoli Antonia: S. Vito Lo Capo, condotta unica;
- 10) Pace Antonia: Erice, condotta frazione Ballata;
- 11) Cavasino Brigida: Custonaci, condotta unica;
- 12) Fanara Orsola: Pantelleria, condotta frazione Scauri;
- 13) Ganci Maria: Pantelleria, condotta frazione Kamma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 15 giugno 1970

(6415)

Il medico provinciale: DI SALVO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544 prot. n. 3655 in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334 prot. n. 1382 in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2545 prot. n. 3710 in data 21 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica «1^a Capoluogo» del comune di Casalfiumanese, a seguito della rinuncia del dott. Biscotti Tommaso e rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Neri Norveo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica «1^a Capoluogo» del comune di Casalfiumanese è assegnata al dott. Neri Norveo.

Bologna, addì 17 giugno 1970

(6346)

Il medico provinciale: MARENZI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE
DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 401 del 5 marzo 1969, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1968, rispettivamente nel comune di Sannicandro e nel consorzio Grumo Appula-Binetto;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontrati regolari;

Visto il verbale n. 3 del giorno 15 giugno 1970, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Marchetti Luca	punti 72,535 su 120
2. Contento Angelo Domenico	» 67,613 »
3. Cortese Michele	» 64,906 »
4. Di Donna Rocco	» 63,610 »
5. Cariglia Filomeno	» 63,252 »
6. Germinario Cosmo	» 61,912 »
7. Caputi Nicola	» 51,180 »
8. Barba Pasquale	» 46,537 »
9. Calitri Vito	» 46,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 18 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPPELLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1200 del 17 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1968, rispettivamente nel comune di Sannicandro e nel consorzio Grumo Appula-Binetto;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i concorrenti stessi hanno rispettivamente dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

- 1) Marchetti Luca: condotta comunale di Sannicandro di Bari;
- 2) Contento Angelo Domenico: condotta consorziale di Grumo Appula-Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 18 giugno 1970

(6348)

Il veterinario provinciale: SCARAPPELLINI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 175 del 26 gennaio 1970, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari al 30 novembre 1969, presso il comune di Altamura;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontrati regolari;

Visto il verbale n. 3 del giorno 16 giugno 1970, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Berloco Nicola	punti	75,960	su 120
2. Santarsiero Vito	»	74,575	»
3. Allegra Pietro	»	74,070	»
4. Marchetti Luca	»	73,310	»
5. Di Leo Nicola	»	67,262	»
6. Paradisi Sisto	»	67,200	»
7. Contento Angelo Domenico	»	65,213	»
8. Germinario Cosmo	»	64,922	»
9. Rago Gabriele	»	63,410	»
10. Ciccarone Antonio	»	60,005	»
11. Del Po Pietro	»	59,530	»
12. Grazioso Gaetano	»	57,380	»
13. Scheiber Ercole	»	54,281	»
14. Conte Angelo Giorgio	»	52,325	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune interessato.

Bari, addì 18 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPPELLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1194 del 18 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari al 30 novembre 1969 presso il comune di Altamura;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Altamura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune interessato.

Bari, addì 18 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPPELLINI

(6347)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2279-AA.2/16 in data 25 novembre 1969, con il quale veniva bandito concorso per titoli ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, per il conferimento della condotta veterinaria unica del comune di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova n. 3650/8/6 in data 12 giugno 1970, con il quale è stato provveduto alla nomina del sanitario condotto in seno alla commissione in parola;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova e dell'ordine dei veterinari di Padova;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli per il conferimento della condotta veterinaria unica del comune di Padova, è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cartia dott. Francesco, funzionario in servizio presso la prefettura di Padova;

Zeetti prof. Raffaello, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Radaelli prof. Gian Luigi, direttore dell'Istituto delle malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano;

Montroni prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna;

Pinotti dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1° classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 15 giugno 1970

Il veterinario provinciale: BERTI

(6366)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5354 in data 24 dicembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2325 del 23 febbraio 1970, relativo all'assegnazione della condotta veterinaria consorziale Vernio-Cantagallo al dott. Carlo De Pascale, il quale ha successivamente rinunciato;

Ritenuta la necessità di attribuire la suddetta condotta al candidato che segue nella graduatoria di merito degli idonei;

Preso atto delle rinunce dei dott. Bicchielli Amos, Ferrari Giovanni, Lamberti Giuseppe, Biagi Valente, Roco Mario, Scardigli Franco e Isabella Mariano;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dell'Aquila Alfredo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Vernio-Cantagallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e del consorzio Veterinario Vernio-Cantagallo.

Firenze, addì 20 giugno 1970

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(6463)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti
di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2397 in data 27 settembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Bologna e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto prot. n. 5355, reg. n. 2596 del 16 giugno 1970, con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 alla nomina del componente di cui alla lettera d) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Gordini dott. Eugenio, direttore di sezione dell'amministrazione civile del Ministero degli interni, in servizio presso la pref. di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Morganti dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Sasso Marconi;

Segretario:

Messale dott. Pasqualino, direttore di sezione del Ministero della Sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Bologna, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 20 giugno 1970

(6464)

Il veterinario provinciale: BUCALO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario
igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione
veterinaria presso il comune di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/4249 del 21 giugno 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Crespi Emilio	punti 66,087
2. Calzarossa Pietro	» 61,158
3. Cassinari Luigi	» 56,000
4. Tagliabue Valentino	» 53,500
5. Aliprandi Luigi	» 52,000
6. Bellini Alberto	» 51,500
7. Bolognesi Paolo	» 50,500
8. Primicerio Umberto	» 49,000
9. Rizzi Pietro	» 45,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, agli albi pretori della prefettura e del comune interessato.

Milano, addì 25 giugno 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4123 del 25 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Crespi Emilio è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, agli albi pretori della prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 25 giugno 1970

(6592)

Il veterinario provinciale: GHINELLI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti
di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1060/69 del 26 febbraio 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 10266/69 del 15 dicembre 1969 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice; Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

1. Brusati Vincenzo	punti 74,45
2. Ghida Franco	» 72,77
3. Ratti Enzo	» 69,37
4. La Torre Nicolò	» 67,43
5. Paradisi Sisto	» 61,83
6. Campagnoli Mario	» 58,60
7. Simoni Giannantonio	» 58,00
8. Castagnoli Stefano	» 56,86
9. Moro Stefano	» 55,66
10. Zuffada Sante	» 55,50
11. Fabris Guglielmo	» 55,00
12. Marelli Edoardo	» 55,00
13. Sangalli Luigi	» 55,00
14. Primicerio Umberto	» 54,50
15. Tagliabue Valentino	» 54,50
16. Mascherpa Carlo	» 54,00
17. Meloni Gianluigi	» 54,00
18. Baboni Giancarlo	» 53,50
19. Policarpo Francesco	» 53,50
20. Sonzini Paolo	» 53,50
21. Bertasi Luigi	» 53,00
22. Ventura Stefano	» 53,00
23. Vezzani Luciano	» 53,00
24. Dalla Pozza Giuseppe	» 52,00
25. Gambetti Corrado	» 52,00
26. Viassone Giovanni	» 51,00
27. Avanzi Cesare	» 50,00
28. Bellini Alberto	» 50,00
29. Bolognesi Paolo	» 50,00
30. Gambetti Armando	» 49,04
31. Accorsi Paolo	» 49,00
32. Vezzani Emore	» 49,00
33. Comino Giovanni	» 48,00
34. Garino Alberto	» 46,00
35. Bonomini Sandro	» 45,50
36. Bacchi Reggiani Gherardo	» 45,00

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 18 giugno 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5024/70 in data 18 giugno 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1060/69 del 26 febbraio 1969 per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Brusati Vincenzo: consorzio veterinario di Landriano - Siziano e Vidigulfo;

2. Ghida Franco: consorzio veterinario di Gropello Cairoli e Zerbolò;

3. Ratti Enzo: consorzio veterinario di Montù Beccaria - Castana - Canneto Pavese - Montescano - S. Damiano al Colle - Zenevredo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 18 giugno 1970

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(6349)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. 20.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 10 giugno 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, viene sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche della università nonché per l'arredamento e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale».

Art. 2.

Per gli interventi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come modificato dalla presente legge, è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

La predetta maggior spesa di lire 100 milioni fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al capitolo 523 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento da lire 450 milioni viene elevato a lire 550 milioni mediante storno dell'importo di lire 100 milioni dal capitolo 501 del predetto stato di previsione della spesa.

Il maggior onere relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'articolo 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 3.

La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 giugno 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1970, n. 21.

Interpretazione dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione, e ulteriore autorizzazione di spesa per gli scopi della legge stessa, nonché della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 10 giugno 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, si considerano « ad integrazione degli interventi statali » tutte le sovvenzioni comunque destinate alla attuazione di programmi provinciali di risanamento e di profilassi, anche se trattasi di programmi non assistiti da finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.

Art. 2.

Per gli scopi di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come integrata con la legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, e modificata con l'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 1 miliardo, mediante prelevamento di lire 400 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 3.

Per gli scopi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, come integrata con le leggi regionali 7 marzo 1968, n. 14, 7 luglio 1969, n. 12, e con l'art. 1 della legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 808 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 600 milioni viene elevato a lire 800 milioni, mediante prelevamento di lire 200 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 giugno 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1970, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 10 giugno 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è sostituito dai seguenti:

« Art. 2.

(Misure di previdenza contro i danni da grandine, gelo e brina).

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario, delle cooperative agricole e di altri enti operanti in agricoltura, nonché a favore delle aziende agricole e degli agricoltori singoli o comunque associati:

a) fino al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione di opere e l'acquisto di attrezzature e di altri materiali destinati a prevenire i danni da grandine od a preservare le colture agrarie dalle brinate e dalle gelate precoci o tardive, sempre che tali opere, attrezzature e materiali siano riconosciuti utili e rispondenti allo scopo dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura;

b) fino al 92 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione di impianti da razzi antigrandine o di altri mezzi di difesa e per l'acquisto delle relative attrezzature;

c) fino al 60 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di razzi e di altri mezzi di difesa antigrandine».

« Art. 2-bis.

(Contributi sul costo delle polizze di assicurazione anti-grandine).

Sul costo delle polizze di assicurazione contro il rischio della grandine, l'Amministrazione regionale può concedere, a favore di agricoltori singoli o comunque associati, contributi:

a) fino al 60 per cento, se trattasi di piccole aziende o di coltivatori diretti;

b) fino al 40 per cento, se trattasi di medie aziende;

c) fino al 25 per cento, se trattasi di grandi aziende.

Sulla quota a carico degli affittuari coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, il contributo a favore dei medesimi può essere concesso fino alla misura del 60 per cento, anche se il fondo coltivato faccia parte di una grande o media azienda.

Le percentuali di contributo, entro i limiti indicati nei precedenti commi, sono stabilite annualmente, per singole categorie di aziende e per singole colture e zone, con delibera della Giunta regionale.

In attuazione della delibera giuntale, di cui al precedente comma, i contributi possono anche essere liquidati in via cumulativa e direttamente versati agli Istituti di assicurazione, su domanda globale presentata da questi ultimi per conto dei rispettivi assicurati.

Le modalità da seguirsi per la liquidazione in via cumulativa e per il versamento diretto saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione regionale e gli Istituti di assicurazione».

Art. 2.

Il contributo, di cui alla lettera b) dell'art. 2 sub art. 1 della presente legge, può essere concesso anche per impianti realizzati e per attrezzature acquistate nel periodo dal 1° gennaio 1969 alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Nel primo comma, lettera b) dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, l'espressione « di strade poderali ed interpoderali » è sostituita con l'espressione « di strade poderali, interpoderali e vicinali ».

Nel terzo comma del medesimo articolo, inserito con lo art. 2 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, l'espressione « di strade interpoderali » è sostituita con l'espressione di « strade poderali, interpoderali e vicinali ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dai seguenti:

« Art. 5.

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche, ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti l'industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dall'art. 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, — che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'Azienda — l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento del danno accertato nei modi ritenuti più convenienti e, comunque, per un ammontare non superiore a lire 500.000.

Tale contributo non è cumulabile con il contributo annuo costante, di cui all'art. 5-ter ».

« Art. 5-bis.

Nella concessione dei contributi in conto interessi, previsti dalle ordinarie leggi regionali, rivolte al potenziamento dei vari settori produttivi, è data preferenza alle imprese danneggiate, di cui all'articolo precedente, secondo l'ordine determinato dalla gravità dei danni in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda.

I contributi in conto interessi, di cui al precedente comma, potranno essere concessi — con le forme, con le modalità e nei limiti stabiliti da dette leggi — anche per gli scopi enumerati nell'art. 5-ter ».

« Art. 5-ter.

Alle imprese indicate nell'art. 5, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché — relativamente alle imprese industriali — per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, e — relativamente alle imprese commerciali — per la ricostituzione delle scorte, per la riparazione dei locali di esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'acquisto di nuovi locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli Istituti mutuanti, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e, comunque, per non oltre un decennio, un contributo annuo costante in misura non superiore:

a) al 2 per cento del capitale mutuato, se trattasi di imprese artigiane o di piccole imprese industriali o commerciali, oppure di pescatori di mestiere, singoli o associati;

b) all'1 per cento, negli altri casi.

Qualora l'impresa danneggiata non fruisca del contributo in conto interessi, a norma delle ordinarie leggi regionali, rivolte al potenziamento dei vari settori produttivi, il limite percentuale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, è aumentato di due punti ».

« Art. 5-quater.

(Definizione delle piccole imprese)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5-ter, sono considerate piccole imprese:

a) le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre 100 operai;

b) le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre 500 operai, quando trattasi di imprese che operano in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, oppure in zone classificate

depressive, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, ma facenti parte di comuni i cui territori siano stati classificati parzialmente montani ai sensi della predetta legge n. 991;

c) le imprese del settore turistico-alberghiero, del settore della pesca e del settore del commercio, che impiegano normalmente non oltre 30 dipendenti;

d) le imprese cooperative di ogni settore, qualunque sia il numero del personale impiegato ».

Art. 5.

Nell'esercizio finanziario 1970 è autorizzato, per i finanziamenti della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, un ulteriore limite di impegno di L. 250.000.000.

Art. 6.

Nell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, la espressione « dai precedenti articoli 3 e 5 » è sostituita con la espressione « dai precedenti articoli 3, 5 e 5-ter ».

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, sub art. 4 della presente legge, si applicano anche per i danni cagionati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, verificatesi dal 25 novembre 1969 fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

Nell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato con l'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti secondo, terzo e quarto comma:

— « Alle operazioni di cui sopra si applicano le disposizioni delle vigenti leggi statali in materia di credito agrario ».

— « I prestiti sono concessi al tasso del due per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Il tasso è ridotto all'uno per cento ove si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. A carico dei mutuatari non può farsi gravare nessun altro onere, per provvigioni od altri compensi accessori ».

— « Le modalità ed i criteri generali per la concessione dei prestiti e la misura dei compensi dovuti dall'Amministrazione regionale agli Istituti di Credito saranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi con detti Istituti ».

Art. 9.

Nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è aggiunto il seguente terzo comma:

« E' fatto salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dall'art. 2-bis ».

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dai seguenti:

« Art. 12.

(Concessione delle provvidenze)

Acquisiti gli accertamenti emersi dall'istruttoria delle domande, la Giunta regionale — su proposta del Presidente, sentiti gli Assessori competenti per materia — delibera, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra i vari settori di intervento.

In esecuzione della delibera giuntale, la concessione dei contributi, delle agevolazioni e delle anticipazioni, previste dalla presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite nei decreti di concessione. Tuttavia, non potranno essere disposti anticipi superiori al trenta per cento dell'ammontare del contributo.

Il controllo sull'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nei decreti di concessione è demandato all'Assessorato competente per materia ».

« Art. 12-bis.

In esecuzione della delibera giuntale, di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta ha anche facoltà di delegare al Direttore regionale od. al Direttore di servizio, compe-

tente per materia, la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 5, nonché l'impegno definitivo, la liquidazione e l'ordinazione delle spese relative.

Riguardo alle spese anzidette, il Presidente può altresì autorizzare, anche in deroga all'art. 56 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore del funzionario cui abbia conferito la delega prevista dal precedente comma.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui sopra, saranno effettuate mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di somma.

Gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta dei delegati.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato».

Art. 11.

Rispetto ai danni da calamità naturali ed avversità atmosferiche verificatisi successivamente al 24 novembre 1969, per le quali, sia stato già emanato e pubblicato il decreto di riconoscimento, di cui all'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, le domande di contributo possono essere presentate sino al compimento del termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di L. 300.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 2 — Categoria XI — il capitolo 640 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento del danno accertato e, comunque, per un ammontare non superiore a L. 500.000, alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche, ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti la industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dallo art. 1 primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni e alla produttività dell'azienda» e con lo stanziamento di L. 300.000.000, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

L'onere di L. 300.000.000 indicato nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 640.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 5-ter della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, istituito dall'art. 4 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di L. 100.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 2 — Categoria XI — il capitolo 641 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche,

ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti la industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dallo art. 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché — relativamente alle imprese industriali — per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione e — relativamente alle imprese commerciali — per la ricostruzione delle scorte per la riparazione dei locali di esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'acquisto di nuovi locali» e con lo stanziamento di L. 100.000.000, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio predetto.

L'onere di L. 100.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 641 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 14.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l'art. 5 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

L'onere di L. 250.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 859 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di L. 850.000.000 viene elevato a L. 1.100.000.000 mediante storno di L. 250.000.000 dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970.

L'onere per le annualità degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le variazioni relative al capitolo 501, compresa quella prevista dal precedente articolo 13, si intendono conseguentemente apportate anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 15.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, una ulteriore spesa di L. 500.000.000.

La suddetta spesa di L. 500.000.000 fa carico sul capitolo 764 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di L. 300.000.000 viene elevato a L. 800.000.000.

A favore di detto capitolo si provvede mediante utilizzo dell'importo di L. 500.000.000 dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 giugno 1970

BERZANTI

(5956)